

**ATTI PARLAMENTARI**

**X LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. LXXIII-bis  
n. 2-bis**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE ENTI LOCALI**

## **REFERTO SPECIFICO SULLE PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

**Deliberazione n. 74/1989**

*ad integrazione della Deliberazione e Relazione sui rendiconti della  
Cassa Depositi e Prestiti e delle gestioni annesse, per l'esercizio 1987 -  
Deliberazione n. 684/1988 (Doc. LXXIII-bis, n. 2)*

---

**Presentato alla Presidenza il 10 febbraio 1989**

---

PAGINA BIANCA

**Deliberazione n. 74/1989****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE ENTI LOCALI**

Composta dai signori Magistrati:

*Presidente:* prof. Salvatore Buscema

*Componenti:* dott. Nazareno Fortuni, dott. Salvatore Piccolo, dott. Mario Alemanno, dott. Mario D'Antino, dott. Massimo Buccilli, dott. Antonino Sancetta, dott. Giuseppe Salvatore Larosa, dott. Antonio Mazziotti Gomez de Teran, dott. Mario Giaquinto, dott. Corrado Valvo, dott. Fernando Savarese, dott. Luigi Luzi, dott. Rita Arrigoni Pallotta, dott. Luigi Condemi, dott. Enzo Rotolo, dott. Guido Maccagno, dott. Lydia Spiezia, dott. Orietta Lucchetti Balsamo, dott. Antonio Caruso.

Nelle adunanze del 2 e del 22 dicembre 1988;

visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 733;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

vista la deliberazione n. 684/1988 con la quale questa Sezione ha riferito al Parlamento sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, facendo riserva di ulteriore referto in ordine alle partecipazioni della Cassa stessa;

viste le ordinanze del Presidente della Sezione enti locali nn. 153 e 159, rispettivamente in data 25 novembre e 7 dicembre 1988, con le quali sono state fissate le adunanze per la discussione del referto specifico di cui trattasi;

udita la relazione del magistrato dott. Orietta Lucchetti Balsamo;

**CONSIDERATO**

che la riserva anzidetta si è resa necessaria sia in rapporto alla specificità ed alla complessità dell'argomento delle partecipazioni, peraltro del tutto ignorate dalla legge 13 maggio 1983, n. 197, sia all'esigenza di individuare la normativa applicabile ed i controlli azionabili in tale importante settore di gestione della Cassa depositi e prestiti;

che il referto illustrato ha approfondito la materia oggetto di esame definendo la tipologia delle dette partecipazioni anche con riguardo alla natura degli Istituti di credito speciale partecipati ed alle società controllate

o collegate a taluni di essi ed esaminando aspetti organizzativi e verifiche possibili «de iure condito» ovvero auspicabili «de iure condendo»;

che il detto referto deve essere trasmesso alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ed alle Camere per il seguito di competenza.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione enti locali:

approva l'allegato referto sulle partecipazioni della Cassa depositi e prestiti;

ordina che il medesimo referto, con l'unita relazione, sia trasmesso alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza ed inviato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

**L'ESTENSORE**

*f.to* Orietta Lucchetti Balsamo

**IL PRESIDENTE**

*f.to* Salvatore Buscema

## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	7
Profilo economico-funzionale dell'attività della Cassa depositi e prestiti .....	»	14
Le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti in generale .....	»	17
Le singole partecipazioni della Cassa depositi e prestiti .....	»	20
Rapporti tra Cassa depositi e prestiti ed istituti di credito speciale partecipati .....	»	34
L'IMI ed il CREDIOP e i rapporti con le società controllate e collegate .....	»	45
L'IMI ed il CREDIOP e la normativa sulle partecipazioni statali: critica del sistema .....	»	49
Partecipazioni statali e partecipazioni della Cassa depositi e prestiti: punti di contatto e divergenze .....	»	59
Considerazioni conclusive .....	»	64
Allegati .....	»	77

PAGINA BIANCA

## PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1. PREMESSA

Nella relazione dello scorso anno la Sezione, nel porsi il problema relativo alle partecipazioni della Cassa Depositi e Prestiti al C.R.E.D.I.O.P. (1),

---

(1) Il Consorzio di credito per le opere pubbliche (C.R.E.D.I.O.P.) è un ente di diritto pubblico avente gestione autonoma, costituito con il r.d.l. 2 settembre 1919, n. 1627, allo scopo di erogare mutui per l'esecuzione di opere pubbliche, garantiti dallo Stato oppure dalle Regioni o dalle annualità statali o regionali o da delegazioni su cespiti delegabili di spettanza delle Regioni, Province, Comuni, Consorzi ed altri enti pubblici; il suo capitale è suddiviso tra la Cassa DD.PP., l'INA, l'INPS e l'ICCRI (Istituto di credito della Cassa di risparmio italiane); è retto da un Consiglio di amministrazione composto da quattordici membri: il presidente (nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri), quattro membri nominati dal Ministro del Tesoro, due membri nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici, sei membri eletti dall'assemblea degli enti partecipanti, un rappresentante della Direzione Generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.

La principale fonte di provvista del CREDIOP è rappresentata dall'emissione di obbligazioni, nazionali ed estere, garantite dalle "annualità" dovute al Consorzio stesso; tali obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa DD.PP. ed assimilate alle cartelle di credito fondiario.

Il CREDIOP coadiuva lo Stato nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie al sostegno di iniziative intraprese da enti territoriali, da amministrazioni pubbliche autonome, da enti economici.

Dopo aver affiancato la Cassa DD.PP. nell'esercizio del credito per le opere pubbliche, il CREDIOP, accanto ai suoi tradizionali settori di intervento, è stato chiamato, da leggi speciali, a finanziare le Ferrovie dello Stato e l'IRI a partire dal 1933 e l'ANAS dal 1937; con il d.l. 24 agosto 1944, n. 211, è stato

all'I.M.I. (2), al Consorzio Credito Agrario di Miglio-

(Segue nota 1)

autorizzato a concedere mutui agli enti locali per il ripiano dei loro disavanzi economici di bilancio. Sempre ai sensi di leggi speciali, a partire dal 1961, ha effettuato numerose operazioni di mutuo a favore del Tesoro dello Stato. Tali mutui hanno avuto utilizzazioni assai diverse: dal finanziamento di vere e proprie spese di investimento, come il piano dello sviluppo dell'agricoltura, a quello dei fondi di dotazione e rotazione di enti pubblici, come ENI, IRI, GEPI, ENEL e Mediocredito centrale; dalle coperture delle spese a carico dello Stato destinate a fini sociali al sostegno di misure anticongiunturali. Tra il 1969 e il 1971 il Consorzio ha effettuato una consistente attività diretta a compensare il disavanzo nella bilancia valutaria italiana. Successivamente la legge 7 giugno 1975, n. 227, ha autorizzato il CREDIOP ad intervenire in favore dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici per il finanziamento di programmi. Negli ultimi anni il CREDIOP è tornato ad operare in modo pressoché esclusivo nel suo originario campo di intervento.

Il CREDIOP non è sottoposto al controllo della Corte dei conti, Sezione controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, né alle forme di controllo previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, perché ritenuto ente pubblico economico.

(2) L'I.M.I. è stato costituito con il r.d.l. 13 novembre 1931, n. 1398, successivamente convertito in legge 15 dicembre 1932, n. 1581; è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma. Sottoscrittori del capitale sono la Cassa DD.PP., numerosi istituti e compagnie previdenziali e di assicurazione, casse di risparmio, istituti di credito e società finanziarie.

A norma della legge e dello statuto (approvato con il D.M. 11 giugno 1962), l'IMI ha lo scopo "di concorrere allo sviluppo ed al potenziamento dell'economia italiana mediante l'effettuazione di operazioni creditizie e finanziarie in genere".

Tale vasta e generica dizione - che può giustificare l'intervento dell'IMI in qualsiasi campo economico - è stata poi sviluppata negli articoli 6 e 7 dello statuto, che autorizza l'ente a concedere finanziamenti



ramento (3) e all'Istituto per il Credito Spor-

(Segue nota 2)

mediante mutui o altre operazioni di credito, di durata non superiore a 20 anni, ad assumere partecipazioni sia azionarie che in altre forme, ad assumere gestioni finanziarie, a prestare fidejussioni: operazioni, queste ora dette, che possono essere effettuate sia in Italia che all'estero.

Gli organi dell'IMI sono costituiti dall'Assemblea dei partecipanti, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal Collegio dei sindaci.

L'organo fondamentale è il Consiglio di amministrazione investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, composto dal presidente e da diciotto consiglieri - che durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili - dei quali sette nominati dal Ministro del tesoro ed undici eletti dall'assemblea dei partecipanti.

Il Comitato esecutivo è formato dal presidente e da quattro consiglieri e provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto in base allo Statuto ed alle eventuali deleghe di poteri fattegli dal consiglio.

Il Presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 20 dello Statuto approvato con D.D.M. 11 giugno 1962) senza limiti temporali.

Nella proposta di legge n. 198, Atto Camera, presentata il 2 luglio 1987, sono contenute alcune modifiche al regio decreto legislativo 2 giugno 1946 n. 491, riguardanti, fra l'altro, il mandato del Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, mandato che viene limitato a 5 anni.

Il Collegio dei sindaci, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, di cui tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro del tesoro e due effettivi e un supplente eletti dall'assemblea, esercita, infine, le normali funzioni di controllo contabile, amministrativo e finanziario.

L'IMI, alla pari del CREDIOP, non è soggetto al controllo della Corte dei conti, Sezione controllo enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, né alle forme di controllo previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, perché ritenuto ente pubblico economico.

(3) Il Consorzio nazionale per il credito agrario fu istituito con il r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. E' competente ad emettere buoni fruttiferi nominativi od al portatore ed obbligazioni nominative o al portatore. Partecipanti al consorzio sono: lo Stato, la Cassa DD.PP., la Direzione generale degli istituti di previ-

tivo (4), ebbe a rilevare come il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, pur avendo competenze generali su ogni attività dell'ente per effetto dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1983, n. 197, risultava non essere stato mai investito di questioni concernenti la gestione delle partecipazioni stesse, né di alcuna iniziativa volta all'esercizio dei diritti e delle facoltà del potere partecipativo.

Nell'occasione la Sezione si riservò di riferire sulle ragioni del mancato coinvolgimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, nonché, per quanto possibile, sui criteri seguiti dagli enti pubblici partecipati nell'impiego dei capitali in favore delle società private, operanti nei rispettivi settori di compe-

---

denza, banche ed istituti di credito. Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione, del quale fa parte un funzionario della Cassa DD.PP. e dal Comitato esecutivo ed è controllato dal Collegio sindacale.

(4) L'Istituto di credito sportivo è stato istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295. E' un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma ed il patrimonio è costituito dai fondi di dotazione e di garanzia e dalle riserve ordinarie e straordinarie.

Esercita il credito, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, a favore di enti pubblici che intendono costruire o modificare impianti sportivi, in base a progetti approvati ai sensi di legge e sentito il parere tecnico del C.O.N.I.. La legge disciplina la nomina del Presidente dell'Istituto, dei membri del consiglio e dei sindaci.

L'Istituto di credito sportivo, alla pari del Consorzio nazionale per il credito agrario, non si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di società a carattere privato. Non è soggetto al controllo della Sezione controllo enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria della Corte dei conti.

tenza e se ed in quali limiti tali enti assicurassero, con i loro interventi destinati alle società private, il raggiungimento dei fini pubblici legittimanti le partecipazioni della Cassa.

Nello svolgimento dell'attività istruttoria, volta alla definizione degli aspetti anzidetti, la Sezione ha interpellato la Cassa DD.PP., il cui direttore generale ha fatto conoscere (5) che "è prassi costante della Cassa la non ingerenza nelle politiche creditizie degli Istituti mobiliari al cui capitale essa partecipa, per il rispetto dei rispettivi ruoli e del management degli istituti stessi", aggiungendo che "l'intervento dei rappresentanti della Cassa nei singoli organi degli Istituti è diretto ad una tutela generica degli interessi della Cassa stessa, quale partecipante al capitale, alla salvaguardia di quelle finalità pubbliche eventualmente affidate agli istituti medesimi, oltre che alla valutazione collegiale delle direttive e delle operazioni d'impiego e di provvista".

Lo stesso direttore generale, dopo aver rilevato che la rappresentanza della Cassa negli organi degli istituti partecipati non è proporzionale alla quota capitale posseduta, ha precisato che "la nomina dei rap-

---

(5) Lettera n. 3/87 R, senza data, pervenuta il 3 febbraio 1987.

presentanti è sempre avvenuta mediante il benessere del Ministro del tesoro su proposta del direttore generale della Cassa".

Indicati i rappresentanti della Cassa DD.PP. negli istituti di cui si è sopra detto, il direttore generale ha rilevato che, nell'ambito dell'incarico conferito, ogni consigliere ed ogni sindaco rispondono in proprio dell'operato e dell'attività svolta in seno all'organo dell'istituto partecipato, per cui "in nessun caso può ipotizzarsi un coinvolgimento della Cassa in via surrettizia nella politica creditizia seguita dai vari istituti speciali".

Evidenziato che i rappresentanti della Cassa sono tenuti a segnalare alla direzione generale quei comportamenti e quelle deliberazioni che possano essere considerate in contrasto con la natura pubblica degli istituti speciali e che "a sua volta la direzione generale ne potrà informare il Ministro del tesoro", il direttore generale ha dato atto che "nell'ultimo decennio non sono mai intervenute segnalazioni di sorta".

Circa il Consiglio di amministrazione della Cassa, questo "viene edotto dei risultati gestionali, recepiti nel rendiconto della Cassa" stessa e delibera sugli "aumenti di capitale o la sottoscrizione dei titoli" emessi dagli istituti di cui trattasi.

Sull'argomento ha interloquito anche il Ministro

del tesoro (6), il quale ha osservato che "le norme che prevedono la partecipazione dell'la Cassa Depositi e Prestiti al capitale degli Istituti di credito pubblico non contengono previsioni dirette a modificare il regime giuridico ad essi attinente."

"Pertanto, i criteri dell'attività degli Istituti sono fissati dai rispettivi Consigli di amministrazione secondo le ordinarie regole dell'osservanza delle leggi generali e speciali (credito agevolato, fondo per la ricerca applicata, etc.), degli statuti e delle direttive della Banca d'Italia, tenuto conto delle condizioni del mercato. D'altra parte l'appartenenza degli Istituti all'ordinamento del credito garantisce, attraverso la sottoposizione degli Istituti stessi alle disposizioni ed ai controlli previsti, l'aderenza delle loro attività agli interessi pubblici del settore."

"Non va in ogni caso trascurata la circostanza che le partecipazioni propriamente dette della Cassa al capitale degli istituti comportano la presenza nei relativi Consigli di amministrazione di suoi rappresentanti, cui istituzionalmente compete rendersi portatori degli indirizzi della Cassa stessa, a loro volta orientati da quelli, più generali, di politica creditizia del Governo."

---

(6) Lettera n. 2221/6861 del 28 ottobre 1967.

2. PROFILO ECONOMICO FUNZIONALE DELL'ATTIVITA' DELLA CASSA DD.PP.

Ai fini di un più puntuale inquadramento della tematica relativa alle partecipazioni giova premettere alcune considerazioni di carattere generale circa la natura e la funzione della Cassa DD.PP.

Come è noto, la Cassa DD.PP. esplica prevalentemente una attività di finanziamento degli investimenti, coi quali concede mutui a lungo termine, utilizzando disponibilità provenienti dal risparmio postale.

La Cassa, inscindibilmente legata al "Tesoro", costituisce un importante strumento di politica monetaria con caratteristiche peculiari; essa è in effetti un particolare intermediario finanziario, che solo indirettamente esplica funzioni monetarie in quanto, pur svolgendo attività di collegamento tra la domanda e l'offerta di moneta, limita tale attività quasi esclusivamente al settore riguardante gli enti locali, senza dar luogo a "creazione" diretta di credito.

La Cassa raccoglie risparmio a vista che investe a lunga scadenza, in ciò differenziandosi sia dalle banche ordinarie sia dagli istituti speciali di credito i quali, in ossequio al principio della "specializzazione", si impegnano in operazioni di raccolta e di investimento di corrispondente durata.

Questa caratteristica assolutamente singolare trova giustificazione nella notevole stabilità che presenta il risparmio postale, legato, da una parte, all'enorme diffusione dei punti di raccolta - capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale - e, dall'altra, all'ingente numero dei soggetti risparmiatori, che si comportano secondo motivazioni assai differenziate. Dal ciò deriva che complessivamente la provvista della Cassa gode di una sostanziale stabilità, per cui i corrispondenti impieghi possono effettuarsi a lunga durata senza inconvenienti, come dimostra l'esperienza della Cassa la quale solo rarissimamente si è trovata in difficoltà di gestione, agevolmente superate grazie alle "riserve" in sostanza rappresentate dalle cospicue disponibilità fruttifere depositate presso il Tesoro.

Dal lato degli impieghi, infatti, la Cassa DD.PP. svolge una funzione di investimento consistente in mutui ed anticipazioni ad enti della finanza locale, in partecipazioni, in obbligazioni emesse dagli Istituti partecipati ed, infine, tiene le sue disponibilità liquide in conti correnti fruttiferi con il Tesoro.

Per quanto riguarda i mutui, il credito della Cassa è rivolto al finanziamento di iniziative che contribuiscono alla creazione di infrastrutture del paese ed al c.d. "capitale fisso sociale".

I conti correnti con il Tesoro che, come si è vi-

sto, rappresentano per la Cassa una riserva di liquidità, costituiscono per il Tesoro una voce molto importante di debito fluttuante, contribuendo in maniera rilevante al finanziamento del fabbisogno della Tesoreria statale.

Le variazioni della consistenza della provvista della Cassa, essenzialmente connesse con l'evoluzione dei saggi del risparmio postale, determinano uno stretto rapporto tra Cassa e Tesoro, che si sostanzia in flussi e deflussi monetari al variare del "trend" congiunturale.

D'altro canto l'andamento espansivo delle erogazioni (al netto dei rientri di capitali) disposte dalla Cassa in relazione ai finanziamenti concessi, incide sui saldi dei conti predetti, obbligando il Tesoro a fare un maggior ricorso ad altri mezzi di copertura.

E' evidente, pertanto, che la Cassa può influire indirettamente sulla situazione generale del mercato del credito e della moneta.

Non di minore importanza è il collegamento tra l'attività della Cassa Depositi e Prestiti ed i fini di politica economica nell'ambito della programmazione dell'economia, in quanto essa costituisce un valido strumento di "selezione" per attuare un controllo qualitativo sul credito che, per le sue caratteristiche, implica una stretta connessione tra gli obiettivi det-



tati dalla congiuntura e lo sviluppo del Paese.

Come è dato rilevare dalle Considerazioni che precedono, la Cassa influisce in varie maniere sullo sviluppo del credito, anche se alla Cassa medesima sono preclusi impieghi alternativi ovvero investimenti diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge.

### 3. LE PARTECIPAZIONI DELLA CASSA

Venendo specificatamente a parlare delle partecipazioni della Cassa DD.PP., giova ricordare che il settore risulta alquanto inesplorato e marginale rispetto alle altre funzioni dell'Istituto, anche dopo l'emanazione della legge n. 197/83.

Conviene prendere le mosse dalla legge n. 344 del 15.4.65, che, modificando le norme del T.U. approvato con R.D. 2.1.1913 n. 453, concernente i servizi della Cassa, all'art. 1 identifica quali sono gli impieghi che la Cassa è autorizzata a fare, stabilendo che:

"I fondi comunque affluiti alla Cassa DD.PP. potranno essere impiegati .....

- a) in prestiti a comuni, province e loro consorzi;
- b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

- d) in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;
- e) in conti correnti con il Tesoro;
- f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi.

L'espressione di cui 'alla lettera d) evidenzia come la legge presupponga l'esistenza di partecipazioni della Cassa, già previste nelle citate leggi relative ai summenzionati Istituti di credito speciale nonché nei relativi statuti.

Ai fini dell'indagine sulle "partecipazioni", è utile partire dai rendiconti della Cassa; dall'analisi di tali documenti si evince che il capitale di partecipazione figura nel patrimonio, al valore nominale delle quote, mentre, nel conto economico, alla voce "utili da partecipazioni", vengono indicati i valori comunicati dai rispettivi enti. (7)

Sembra evidente che si è in presenza di una "partecipazione" ex lege alla formazione del capitale di detti enti: è per questo che il legislatore, al di là delle formule talora usate, nella sostanza lascia alla Cassa margine pressoché nullo di autonoma determinazione riguardo all'"an" (anche se non sempre vincola il

---

(7) Il prospetto delle partecipazioni della Cassa DD.PP. con evidenziazione dei dividendi lordi relativi agli anni 1983-1987 è riportato agli allegati A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5.

"quantum") (8) nell'investire nel capitale degli istituti partecipati.

E' del pari evidente che, ai fini della tutela del proprio patrimonio e del proprio equilibrio economico, la Cassa è interessata a che gli enti partecipati abbiano una gestione, oltre che conforme alle disposizioni statutarie, anche economicamente proficua. (9)

Come è noto, il criterio di economicità è un modulo di condotta aziendale, attinente alla gestione e non un carattere della finalità a questa propria e si esprime nel corretto svolgimento della attività aziendale, nella manifestazione di autosufficienza economica e nell'equilibrio tra costi e ricavi in una valutazione globale della gestione. Da ciò deriva un obbligo di condotta per gli amministratori, con riguardo alla preordinazione della gestione, da valutare secondo criteri adeguati.

---

(8) Vedi la legge 5 luglio 1928, n. 1760, art. 18: la Cassa DD.PP. è "autorizzata...ad acquistare beni e obbligazioni" del Consorzio per il Credito Agrario di miglioramento, e la legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 12: la Cassa DD.PP. è "autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per una quota non superiore al 40% del fondo stesso".

(9) Il criterio di economicità è stato più volte definito dalla Corte nelle sue relazioni al Parlamento e segnatamente in quelle sulle gestioni finanziarie degli enti sovvenzionati per gli esercizi 1951-1960 e nella più recente relazione sulla gestione finanziaria dell'ENI, da cui si può rilevare che trova corretta collocazione concettuale non già nella prospettiva teleologica dei fini, prefissati dal potere politico, ma nell'ordine strumentale delle modalità di realizzazione dei fini stessi, affidato all'operatore amministrativo; in particolare la socialità del fine non va confusa con l'economicità della sua attuazione, in quanto non può l'amministratore compiere scelte politiche insindacabili in sede di gestione.

E' evidente che il concetto di economicità delineato ha una valenza generale, per cui esso, immanente ad ogni gestione economica, deve riferirsi nel caso di partecipazioni sia all'ente partecipante che a quelli comunque partecipati.

Vedremo in seguito quali siano e debbano essere gli strumenti da attivare per il perseguimento dell'obiettivo dell'economicità, per quanto riguarda le partecipazioni della Cassa agli istituti di credito speciale.

#### 4. LE SINGOLE PARTECIPAZIONI DELLA CASSA

Attualmente la Cassa DD.PP. partecipa al capitale dei sottoindicati istituti nelle seguenti misure:

- 1) C.R.E.D.I.O.P.: 65,1% del capitale.

Originariamente non era previsto nello statuto dell'ente alcun limite alle quote di partecipazione della Cassa; peraltro la legge 10 febbraio 1981, n. 23, cui ha fatto seguito l'approvazione del nuovo statuto del CREDIOP 8 agosto 1981, stabilisce che la quota di partecipazione al capitale ordinario della Cassa DD.PP. non deve superare il 40% e che la quota attuale sarà ricondotta al suddetto limite tramite cessioni e/o riassorbimenti effettuati in occasione

di aumenti di capitale a pagamento.

- 2) I.M.I.: 50% del capitale, in base alla legge istitutiva dell'ente. (10)
- 3) Consorzio Nazionale per il credito agrario: 6,7% del capitale. (11)
- 4) Istituto per il credito sportivo: 21,6%.

In base alle disposizioni legislative vigenti la Cassa può detenere fino al 40% del capitale dell'Istituto. (12)

L'erogazione dei fondi della Cassa al capitale dei suddetti enti non esaurisce peraltro il "sistema", in quanto due di essi, e cioè il CREDIOP e l'IMI, a loro volta partecipano al capitale di società private, in maniera diversa, controllandone il bilancio e partecipando agli utili.

In concreto si realizza una ulteriore attività di intermediazione con il trasferimento a società controllate o collegate agli enti di parte dei fondi ottenuti dalla Cassa.

Al 30 aprile 1988 risulta che il C.R.E.D.I.O.P. controlla direttamente il capitale delle seguenti società:

- 1) AFIN s.p.a. - Agenzia Finanziaria Internazionale - ,

---

(10) Art. 1 R.D.L. 13 novembre 1931, n. 1398.

(11) Art. 3 legge 31 luglio 1952, n. 1090.

(12) Vedi legge 7 luglio 1980, n. 299 (art. 12), di conversione del D.L. n. 153 del 1980.

con una partecipazione di 1.000 milioni, con una percentuale di possesso pari al 100%; oggetto sociale in via di ridifinizione: consulenza finanziaria;

- 2) PROMOTIO, Società per lo sviluppo dei servizi finanziari s.p.a., con una partecipazione di 20.000 milioni, pari al 100% del capitale sociale; oggetto sociale: prestazione di servizi per la gestione di portafogli mobiliari, intermediazione di valori mobiliari e ogni altra attività funzionale e accessoria al collocamento di nuove emissioni di titoli di Stato;
- 3) CREDIPAR, Finanziaria di partecipazione, s.p.a., con una partecipazione di 99.980 milioni, pari al 99,98% del capitale sociale; oggetto sociale: assunzione di partecipazioni in enti pubblici ed in società private, nello spirito delle indicazioni della Banca d'Italia, in settori dell'industria, del commercio e dei servizi anche finanziari; gestione e collocamento di titoli pubblici e privati, assistenze amministrative e finanziarie in favore di società ed enti partecipati;
- 4) CREFID - Società per l'intestazione fiduciaria costituita nel 1986 - Capitale sociale di 2 miliardi ripartito in azioni nominali di lire 10.000 con partecipazione:

- del CREDIOP 50%;
- del CREDIPAR 25%;
- della PROMOTIO 25%.

Oggetto sociale statutario: esercizio di funzioni fiduciarie.

- 5) C. FIN Spa - costituita nel 1986 - Capitale sociale di 200 milioni. La partecipazione del CREDIOP è di 196 milioni, pari al 98% - Oggetto sociale: attività di factoring, in Italia o all'estero, anche per conto terzi.

Società controllata indirettamente è la

- PROMOTIO Sistemi s.r.l. - costituita nel 1985 - Capitale sociale 50 milioni - La società è controllata attraverso la PROMOTIO (lire 48 milioni pari al 96%) ed il CREDIPAR (lire 2 milioni pari al 4%).

Altre partecipazioni azionarie del CREDIOP in società collegate sono le seguenti:

- Nuovo Banco Ambrosiano S.P.A.....13,23%;
- COFIRI - Società di locazione finanziaria, acquisto, vendita locazione, gestione e commer-

- cio di beni mobili e immobili di ogni specie  
in Italia e all'estero.....49,00%;
- L.P. Leasing Pubblico S.P.A. - Locazione finanziaria di beni immobili destinati all'esercizio di parcheggi per autovetture o comunque allo svolgimento di pubblico servizio.....30,00%;
- Finlombarda Leasing S.P.A. - Acquisto, vendite, manutenzione, locazione di beni mobili e immobili di ogni specie.....14,00%;
- Serleasing S.P.A. - Locazione finanziarie di beni mobili e immobili anche all'estero.....20,00%;
- Argo S.C. ... - Perseguimento iniziative in Italia e negli altri paesi della CEE di grandi opere di ingegneria civile, industriale, infrastrutturali e di costruzioni in genere ..... 8,50%;
- Società Italiana di monitoraggio S.P.A. - Assunzione di servizi di ricerca, studio e controllo con l'edilizia e l'impiantistica.....20,00%;
- PROTOS S.P.A.  
Controllo tecnico-finanziario della gestione



dei rischi di finanziamento per mutui concessi ad Enti per attività connesse ai grandi progetti di impiantistica ed edilizia.....20,00%;

- Sistema Permanente di Servizi - S.P.S -

(Società consortile per azioni)

Assistenza tecnica, progettuale, realizzativa e gestionale alle funzioni pubbliche e territoriali esplicate da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici.....15,00%.

Numerose variazioni delle partecipazioni del CREDIOP sono intervenute nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1987.

Le nuove partecipazioni assunte hanno comportato un investimento di L. 4.292 milioni e riguardano ARGO S.C.p.A., CREFID - Società per l'intermediazione fiduciaria p.A., SIFIDA S.p.A. e SERLEASING S.p.A.. L'investimento netto nelle partecipazioni già possedute al 31 dicembre 1986 è aumentato complessivamente a L. 69.436 milioni. Tenendo conto degli utili da negoziazione (L. 2.492 milioni) e delle minusvalenze (L. 67.845 milioni), il valore delle partecipazioni passa da L. 326.841 a L. 335.216 milioni.

Avendo il CREDIOP ed il CREDIPAR ulteriori partecipazioni in altre società private, a titolo esaustivo

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si allega alle fine del presente capitolo l'organigramma completo di tutte le società controllate e collegate (allegati B, C e D).

L'I.M.I. controlla società private in Italia ed all'estero. In Italia partecipa al capitale delle seguenti società, con le indicate percentuali:

	<u>diretta</u>	<u>indiretta</u>
Banca Manusardi & C. (Capitale 166 mld.) Attività bancaria	62,66	-
CREDITO NAVALE - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (Capitale 49 mil.) Gestione dei contratti in materia navale	51	-
DUOMO (Capitale 1 mld.) Operazioni di acquisto, di vendita, di locazione di beni mobili o immobili di ogni specie	-	100
EDILSPEI Costruzione opere in appalto private e pubbliche; acquisto vendita, permuta di immobili	-	100
EUROVENCA S.P.A. (Capitale 30 mld.) Assunzione di partecipazioni minoritarie in imprese in fase di avvio caratterizzate da progetti innovativi per agevolarne lo sviluppo	-	68,24
FIDEURAM (Capitale 82,6 mld.) Investimenti finanziari e distribuzione dei fondi comuni di diritto lussembur- ghese, Fonditalia e INTERFUND e di fondi comuni italiani	89,89	1,07

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>diretta</u>	<u>indiretta</u>
FIDEURAM ASSICURAZIONI (Capitale 3 mld.) Assicurazione ramo danni	-	100
FIDEURAM FIDUCIARIA (Capitale 3 mld.) Attività di amministrazione fiduciaria per conto altrui ed attività connesse	-	100
FIDEURAM GESTIONI (Capitale 5 mld.) Gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano	-	60
FIDEURAM VITA (Capitale 44 mld.) Assicurazioni ramo vita	-	61,16
FIDIMI Consulting (Capitale 1,5 mld.) Consulenza per valutazioni di aziende e di progetti di inve- stimento per assistenza tecnica in Italia e all'estero	97,33	2,67
FINIMIS (Capitale 2 mld.) Assistenza per la costituzione di iniziative Italiane all'estero	99	1
IMIGEST (Capitale 10 mld.) Gestione dei fondi comuni d'investimento	89,1	10,9
SIGE Capital Markets - S.p.A. (Capitale 20 mld.) Servizi finanziari ed attività connesse	-	99,9
SIGE Fiduciaria - S.p.A. (Capitale 1 mld.) Gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari	-	100
SIGECO (Capitale 50 mld.) Commissionaria di borsa e operazioni affini	-	100

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>diretta</u>	<u>indiretta</u>
SPEI Factoring Operazioni relative alla gestione ed allo smobilizzo dei crediti verso l'estero	-	100
SPEI Finanziaria (in liquidazione) Operazioni mobiliari ed immobiliari industriali e finanziarie	50	50
SPEI Leasing Operazioni di locazione finan- ziaria di qualsiasi genere	99,9	0,1
Studi Finanziari Compimento di studi finanziari giuridici e legislativi, promo- zione di attività di relazioni pubbliche nel settore econo- mico e finanziario	30	70
TRADITAL Intermediazione immobiliare		90
SIGE (Capitale 50 mld.) Assunzione e smobilizzo di partecipazioni di minoranza, consulenze di gestioni di patrimoni, di intermediazione finanziaria, ecc.	-	

All'estero l'I.M.I. partecipa al capitale delle  
seguenti società, con le indicate percentuali:

	<u>diretta</u>	<u>indiretta</u>
EURAM Securities Corporation	-	100
EURAMEX Società Euroamericana S.A. Città del Messico Immobiliare	-	98,24
FINIMI B.V. Rotterdam Acquisizione di partecipazioni minoritarie in iniziative in- dustriali italiane all'estero	-	100
Fonditalia Management Company S.A. Lussemburgo - Fondo comune	-	99,8
IMI Bank (International) Grand Canjon - Bancaria	100	-

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>diretta</u>	<u>indiretta</u>
IMI Capital Markets USA Corp. New York - Attività di merchant banking	-	100
IMI Capital Markets U.K. Ltd. Jersey (Island) - Intermediazione in titoli e concessione di finanziamenti	-	100
IMI Capital Markets (Luxembourg) S.A. Intermediazione in titoli e concessione di finanziamenti	-	99,99
IMI Commercial Paper Inc. Wilmington (USA) - Emissione di "commercial paper" sul mercato monetario USA	100	-
IMI Finance Belgium S.A. Bruxelles - Immobiliare e di servizi di finanziamento e di credito	-	100
IMI International S.A. Lussemburgo - Controllo e coordinamento gestionale delle partecipazioni estere	100	-
IMI Securities Ltd. - Londra - Broker/Dealer (I° bilancio: dicembre 1988)	-	80
Industrial Multinational Investments Ltd.	-	100
Interfund Advisory Company S.A. Lussemburgo - Fondo comune	-	99,9
Interfund Holding S.A. Lussemburgo - Consulenza per gli investimenti del fondo comune Interfund	-	100
International Financial Products Sales Co.Ltd. - Cayman Island - Esclusiva mondiale per il colloca- mento di Fonditalia e dell'Interfund	-	100
International Securities Advisory Co.S.A. Lussemburgo - Consulenze investimenti	-	80

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

International Securities Fund S.A. Lussemburgo Fondo comune	-	86,27
SIGE International Ltd. Jersey, Islands Finanziaria	-	98,8
TURIS A.G.	-	-

L'I.M.I., infine, è collegato ad altre società private, partecipando al capitale nelle seguenti misure:

Consorzio (in liquidazione) Sottoscrizione e vendita di azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla SIR FINANZIARIA S.P.A. e società controllate per il piano di risanamento produttivo, economico e finanziario approvato dal CIPI - 26.6.1979 -	bancario	SIR	27,72%
Fime consulting (Capitale 1 mld.) Svolgimento di incarichi di consulenza tecnica, economica e finanziaria			30%
FINSAN Operazioni di rafforzamento patrimoniale relative ad imprese economicamente valide, prevalentemente ubicate nelle aree del Mezzogiorno. Intermediazione finanziaria e smobilizzo partecipazioni di minoranza			25%
FINBANCARIA (Capitale 25 mld.) Prestazione di servizi collaterali o funzionali all'attività bancaria			20%
FINEC (Capitale 10 mld.) Assistenza tecnica per le operazioni finanziarie straordinarie a sostegno della struttura cooperativa			30%

## FINNAT

Partecipazioni in società controllate o collegate  
- Operazioni su titoli di Stato e di altri enti pubblici e quote di fondi comuni italiani e stranieri, in proprio o per conto terzi 20%

## FINSPAC

Fiduciaria S. Paolo  
Operazioni fiduciarie e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare, tanto in Italia che all'estero 20%

## I.M.I.B.J.

(Capitale 1,5 mld.)  
Assistenza e consulenze per lo sviluppo della cooperazione fra imprese italiane e giapponesi 50%

## I.M. Intermetro

Operazioni relative a beni mobili ed immobili di ogni specie nei settori delle metropolitane, ferrovie e dei trasporti collettivi in Italia e all'estero 11,10%

## Istituto Nazionale di Credito

Edilizio  
Operazioni bancarie di finanziamenti edilizi 15%

## Leasing pubblico S.p.A.

Operazioni di locazione finanziaria beni materiali ed immateriali a supporto di Programmi Pubblici 30%

## SE.FI.EX.

Promozione e sviluppo, in Italia e all'estero, dell'intercambio di beni e servizi da parte, prevalentemente a favore di piccole e medie imprese 25%

## S.I.M. Società Italiane Monitoraggio

Operazioni relative a servizi di ricerca, studio, perizia, rilevazione e controllo relativi all'edilizia ed impiantistica civile ed industriale, a opere di pubblica utilità sia in

proprio che per conto terzi e sia in Italia che all'estero, in ordine alle quali possono compiersi operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito	20%
S.P.S Sistema Permanente di Servizi Assistenza e consulenza tecnica del reticolo delle pubbliche funzioni locali in Italia e delle loro articolazioni operative ed inserimento nei programmi comunitari	10,77%
GEPI	50%
ESTERO	
ITAB - Bank Ltd. Attività bancaria	28%
SEFI S.A. Lussemburgo Operazioni relative a servizi finanziari e di promozione delle iniziative in favore di piccole e grandi imprese nei paesi CEE	17,65%

Nel corso dell'esercizio il valore contabile delle partecipazioni e degli altri investimenti azionari è salito da 731,3 miliardi a 806,1 miliardi a seguito di investimenti per 99 miliardi e di disinvestimenti e adeguamenti di valori per 24,2 miliardi. (13)

---

(13) Non è dato rilevare elementi esaurienti circa la effettiva redditività delle partecipazioni dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 1987-88, in quanto, a seguito dei nuovi indirizzi dettati dalla Banca d'Italia, non si è reso possibile l'"allineamento" di tutte le imprese entro la data del 31 marzo 1988; inoltre la redditività è rapportata al valore di mercato solo per le società quotate in borsa, mentre le partecipazioni azionarie non quotate sono valutate al valore di carico, tenuto conto delle eventuali variazioni patrimoniali, e le partecipazioni non rappresentate da titoli azionari sono valutate al costo.



I dividendi percepiti dall'Istituto hanno raggiunto un ammontare di 116 miliardi, contro 92 miliardi nell'esercizio precedente.

I maggiori investimenti sono stati destinati a società controllate, operanti nel settore finanziario e creditizio - la IMI Bank (International), per dotare la banca di capitale consono agli impegni di provvista, e la Banca Manusardi - nonché all'acquisizione di una interessenza di collegamento con l'INCE, Istituto Nazionale di Credito Edilizio. Significativa anche la partecipazione assunta nella Impresit, impegnata nella realizzazione di un importante programma di sviluppo. Dopo la chiusura dell'esercizio è stato anche effettuato un intervento nella Piaggio, realizzato di comune accordo con l'Aeritalia e finalizzato all'assunzione, nel medio periodo, di una partecipazione pari al 10% del capitale.

Nel corso dell'esercizio è stata data esecuzione ad operazioni di aumento di capitale - in prevalenza a titolo gratuito - che hanno riguardato Fideuram, Imigest e IMI International.

Il periodo in rassegna si presenta denso di avvenimenti sotto il profilo dell'assetto organizzativo del Gruppo: nell'esercizio chiuso il 31 marzo hanno infatti avuto esecuzione le fusioni tra Sige ed Italfinanziaria (ottobre 1987) e tra Banca Manusardi e American Service

Bank (dicembre 1987), la costituzione, come prima accennato, di IMI Bank (giugno 1987), il rilievo di IMI Commercial Paper (luglio 1987) e la cessione alla controllata Spei Leasing della quota di partecipazione posseduta nella Icim Factoring, successivamente ridenominata Spei Factoring.

Di particolare importanza appare la fusione tra Sige ed Italfinanziaria, che ha dato origine ad una realtà societaria dotata di mezzi propri per oltre 400 miliardi, cui fanno capo società specializzate nell'intermediazione mobiliare (Sigeco) e immobiliare (Tradital), nella gestione dinamica dei patrimoni (Sige Fiduciaria), negli aspetti più innovativi della finanza d'impresa (Sige Capital Markets) e, in prospettiva, nei servizi di assistenza alla gestione di patrimoni mobiliari (Sige Consulenza).

Pertanto, il C.R.E.D.I.O.P. e l'I.M.I. si avvalgono di società, rette dall'ordinamento privatistico, per la realizzazione indiretta di interessi pubblici determinati.

##### 5. RAPPORTI TRA CASSA DD.PP. ED ISTITUTI DI CREDITO SPECIALI PARTECIPATI

Delineato il sistema di partecipazioni della Cassa

ed esaminate le varie forme in cui questo si articola, si pone il problema dell'economicità e della proficuità delle relative gestioni e quindi della verifica e dell'una e dell'altra.

Ovviamente la situazione si presenta differenziata, occorrendo distinguere il profilo del "controllo" sugli Istituti speciali di credito partecipati (controllo diretto) e il profilo del "controllo" sulle società private al cui capitale due dei detti Istituti, CREDIOP e IMI, concorrono (controllo indiretto).

Sotto il primo aspetto, una considerazione generale si impone ed è che tutti i cennati Istituti presentano alcuni connotati comuni che valgono ad assoggettarli ad una tipologia di controlli indifferenziata: in quanto istituti di credito essi sono sottoposti alla vigilanza di quegli Organi ed Enti cui fa capo la funzione creditizia (Ministro per il tesoro, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, Comitato interministeriale per la programmazione economica, Banca d'Italia), mentre in quanto Enti di diritto pubblico essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del tesoro quale responsabile politico-amministrativo del settore.

Di regola questo secondo aspetto della vigilanza include anche la tutela dell'interesse dello Stato alla conservazione dei fondi di dotazione di provenienza

statale agli enti attribuiti.

Nel caso specifico quest'ultimo aspetto coinvolge la Cassa DD.PP.

Tralasciando di parlare più diffusamente degli altri Organi ed Enti preposti alla vigilanza creditizia, in quanto la relativa disciplina esula dall'economia del presente lavoro, viene qui presa in considerazione la figura del Ministro del tesoro, che nel settore assolve una doppia funzione e cioè la vigilanza quale responsabile della funzione creditizia ed un controllo-coordinamento quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa DD.PP.

Sotto il primo aspetto il Ministro del tesoro, anche per la tendenza a concentrare nelle sue mani il controllo della finanza pubblica di cui la Cassa gestisce una parte tra le più consistenti, esercita una vigilanza sulla Cassa e sugli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

E' stato già evidenziato che anche dopo la ristrutturazione operata dalla Legge n. 197/83 la Cassa è rimasta nella sfera politica e di alta amministrazione del Ministro del tesoro in quanto gli interventi che essa opera sono strettamente legati a scelte programmatiche del Governo in relazione alla situazione della finanza pubblica. Ciò si riflette chiaramente nella composizione prevista del Consiglio di amministrazione

della Cassa, dove oltre al suo Direttore generale sono presenti il Ministro del tesoro (o un suo delegato) che lo presiede, il Direttore generale del Tesoro, due esperti scelti dal Ministro del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato, che con il tesoro è collegato in senso stretto.

Quindi il Tesoro ha in effetti allargato la sua sfera di influenza sull'operato della Cassa DD.PP. per una scelta politica tendenzialmente centralistica, anche se in rappresentanza degli enti locali sono nominati tre esperti, il cui compito è di contribuire a mediare gli interessi gestionali della Cassa con le esigenze proprie delle amministrazioni locali.

In relazione al secondo aspetto, al Ministro è demandato il compito di emanare direttive allo scopo di armonizzare gli indirizzi gestionali della Cassa con quelli di politica monetaria e creditizia, con specifici interventi riguardo i livelli dei tassi attivi e passivi, che condizionano in maniera determinante l'attività e l'equilibrio economico della Cassa medesima.

D'altra parte, posto che ogni Ente istituzionale, quale che ne sia il ruolo, ripete la propria legittimazione dell'ente a base territoriale del quale è espressione (al cui organo rappresentativo deve dar conto) e che gli Istituti di credito speciale sono derivazione dell'Ente comunitario-Stato, è evidente che rilievo

primario riveste la responsabilità politica del Ministro del tesoro verso il Parlamento per il perseguimento di quei fini pubblici che giustificano l'erogazione dei fondi di dotazione o comunque di mezzi finanziari di provenienza pubblica.

E tale responsabilità è tanto più pregnante quanto meno incisiva è la diretta funzione di controllo esplicata dal Parlamento stesso.

La funzione di vigilanza che qui viene presa in considerazione è collegata a quella politica sotto vari aspetti, che possono identificarsi:

- 1 - nel voto di fiducia che il Governo riceve dal Parlamento (art. 94 Cost.) dopo la sua nomina, sulla base di un programma, nel quale è evidenziato, seppure alcune volte in maniera implicita, il riferimento agli enti destinatari di singoli aspetti del programma;
- 2 - nella approvazione del bilancio preventivo dello Stato e della legge finanziaria, in cui sono previsti trasferimenti di fondi ad enti e contenute le indicazioni per il perseguimento di specifiche finalità. La vigilanza ministeriale infatti deve far in modo che l'attività degli enti sia diretta alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Parlamento in relazione alle proposte del Governo;

3 - nella approvazione parlamentare del rendiconto generale dello Stato. In tale sede il Governo e per esso il Ministro del tesoro dovrà dare conto "dei risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo". (14) Nella detta occasione, per i passaggi di fondi agli enti, deve essere esaminata anche la gestione amministrativa ed economica degli enti stessi.

Il Ministro competente alla vigilanza è inoltre tenuto a rispondere ad eventuali interrogazioni ed interpellanze sull'attività e sui comportamenti specifici degli amministratori degli enti e a chiedere il preventivo parere parlamentare prima di procedere "a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti o di enti pubblici, anche economici". (15)

Nella prima ipotesi il Governo verrà proprio a servirsi di quel potere di vigilanza, mediante il quale ciascun Ministro è tenuto ad acquisire gli elementi e le informazioni per rispondere a quanto richiesto dal Parlamento. Nella seconda ipotesi, si realizza il con-

---

(14) Art. 22, terzo comma, legge n. 468/1978.

(15) La legge n. 14/1978 all'art. 6 secondo comma, dispone che la stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

trollo sulle nomine delle più alte cariche degli enti vigilati, onde permettere al Parlamento di esaminare se a base delle candidature vi siano motivi di capacità professionale che le giustifichino.

Con riguardo sempre al primo degli adombrati profili di "controllo" e passando a considerare - dopo la vigilanza e connessa responsabilità politica del Ministro del tesoro - la posizione della Cassa DD.PP. nella sua varia articolazione, in quanto partecipante finanziariamente al capitale sociale dei suddetti enti, si è già detto quali siano i punti di vista comunicati dalla Cassa stessa e dal Ministro del tesoro, richiesto ai sensi dell'art. 16 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214.

A tale proposito non va trascurata la circostanza che le "partecipazioni" della Cassa alla formazione del capitale degli anzidetti enti pubblici partecipati non sono - come già si è detto - libere ma imposte "ex lege". Ciò comporta che, almeno sull'"an", fa difetto nella Cassa qualsiasi discrezionalità, salvo quella - quando ammessa dalla legge - sul "quantum", che è demandata alle valutazioni del Consiglio di amministrazione.

Siffatto criterio comporta che un iniziale giudizio, sia pure "ex ante", sulla opportunità della "partecipazione" è riservato al legislatore, con la conseguenza che - ripetesi - fa difetto nella Cassa ogni apprezzamento sulla validità dell'iniziativa.



Ciò non esclude peraltro che sussista egualmente un interesse della Cassa stessa in quanto partecipante al capitale sociale a che gli enti partecipati abbiano una gestione, oltre che conforme alle norme statutarie, anche economicamente proficua.

All'obiettivo dell'economicità, per quanto riguarda le partecipazioni della Cassa (agli Istituti di credito speciale), è preordinato il previsto inserimento negli organi sia deliberativi che di controllo degli istituti partecipati di funzionari della Cassa stessa, i quali, pur integrando detti organi, intervengono anche a tutela degli interessi dell'amministrazione di appartenenza.

Quale partecipante al capitale dei predetti enti, investiti di poteri pubblici che si riconnettono ad un interesse dello Stato, spetta indubbiamente alla Cassa DD.PP. una forma di "controllo" attraverso propri rappresentanti, i quali garantiscano un continuo collegamento, finalizzato ad accertare se gli enti operino legalmente e nel modo più rispondente allo scopo.

Tale sistema assicura che gli enti non abbiano ad allontanarsi, nello svolgimento dell'attività, dalle direttive generali dell'Esecutivo, ispirate dal pubblico interesse, al quale in definitiva l'azione degli enti stessi deve corrispondere.

E' peraltro da rilevare che, almeno nei più impor-

tanti istituti di credito speciale partecipati, la rappresentanza della Cassa DD.PP. si presenta incongrua in relazione ai criteri di elezione fissati dagli Statuti. (16)

Ciò comporta che, essendo il numero dei rappresentanti men che proporzionale rispetto alle quote di capitale possedute, la Cassa DD.PP. vede limitata la propria possibilità di interloquire efficacemente nelle scelte gestionali fondamentali, con un criterio quindi che non può andare esente da critiche.

Sembra invece a questa Corte che corrisponda ad intuibili principi di buona gestione oltre che di logica che il numero dei rappresentanti della Cassa da inserire negli organi deliberativi, gestionali e di controllo sia rapportato all'entità delle partecipazioni, sicché queste siano meglio garantite e sia assicurata la funzione d'indirizzo e di controllo di chi più rischia negli enti partecipati.

---

(16) Nell'ambito dell'IMI, la Cassa DD.PP. è presente nell'assemblea dei partecipanti con "diritto ad un voto per ogni quota di capitale posseduto". Tale criterio di scelta è peraltro temperato dalla previsione statutaria (art. 18 Statuto) secondo cui "per le nomine alle cariche sociali ciascun partecipante ha...un massimo di mille voti". Ora, risultando che fra i sette membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Ministro del Tesoro non figura alcun rappresentante della Cassa DD.PP. e operando la limitazione di cui si è sopra detto per la elezione degli 11 membri di competenza dell'assemblea dei partecipanti, ne deriva che la Cassa DD.PP. non è rappresentata in misura proporzionale all'entità del capitale investito nell'anzidetto Consiglio d'Amministrazione, con correlativa minore incidenza nella effettuazione delle scelte di base.

Tale sistema, che si presenta di particolare rilievo per l'I.M.I., in cui la partecipazione raggiunge la metà del capitale, può essere agevolmente assicurato attraverso la designazione da parte della Cassa DD.PP. nelle Assemblee dei partecipanti di propri rappresentanti da eleggere alle cariche sociali in ragione direttamente proporzionale alle quote possedute.

Allo stato la Cassa DD.PP. è rappresentata:

- presso il C.R.E.D.I.O.P., dal Direttore Generale - che ricopre la carica di Vice Presidente del Consiglio di sorveglianza e del Comitato esecutivo - e da un funzionario che svolge il ruolo di sindaco effettivo;
- presso l'I.M.I., dal Direttore Generale, quale membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e da due funzionari uno in qualità di sindaco effettivo ed uno in qualità di sindaco supplente;
- presso il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, da un funzionario;
- presso l'Istituto per il credito sportivo, nel Consiglio di amministrazione dal Direttore Generale e da un funzionario e nel Comitato esecutivo dal Direttore Generale e da un funzionario.

Gli Enti al capitale dei quali la Cassa partecipa godono peraltro di piena autonomia, in quanto sono dotati di personalità giuridica. Le direttive e, comun-

que, lo svolgimento delle attività finalizzate agli obiettivi da perseguire sono decise dai rispettivi Consigli di amministrazione.

A parte ciò, il perseguimento dell'obiettivo della economicità non può non costituire fine comune degli Istituti sia partecipante che partecipati, ancorchè sotto il diverso profilo della proficuità delle partecipazioni per il primo e del perseguimento degli scopi sociali per i secondi.

Sotto tale aspetto il ruolo dei rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti negli organi deliberativi e di controllo degli istituti di credito speciale si presenta non confliggente, ma svolto nel comune interesse. Tali rappresentanti, per la duplice veste assunta, debbono quindi intervenire nelle scelte gestionali degli enti partecipati anche al fine di far rispettare l'anzidetto criterio dell'economicità.

E' intuitivo che, nel caso in cui gli organi degli enti partecipati si discostino in modo abnorme da tale obiettivo, i rappresentanti della Cassa avranno il dovere di segnalare tali scostamenti alla Cassa medesima e quest'ultima al Ministro del Tesoro perchè sia assicurata - come ha avuto modo di affermare lo stesso Ministro del Tesoro - l'aderenza dell'attività degli istituti anzidetti agli interessi pubblici del settore attraverso la loro sottoposizione alle disposizioni ed

ai controlli previsti.

Resta peraltro qualche perplessità l'affermazione del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti secondo cui nell'ultimo decennio non sono mai intervenute segnalazioni di sorta da parte dei rappresentanti della Cassa negli organi collegiali degli enti partecipati, perchè tale affermazione può stare ad indicare la bontà delle politiche gestionali degli enti stessi, ma può anche significare una non sempre adeguata attenzione a tali politiche, attenzione che invece va sollecitata, posto che è preciso obbligo e precipua funzione dei ripetuti rappresentanti incidere sul "menagement" dei suddetti enti.

6. L'IMI E IL CREDIOP E I RAPPORTI CON LE SOCIETA'  
CONTROLLATE E COLLEGATE

Le considerazioni che precedono - se valgono per tutti gli Istituti di credito speciale finanziati dalla Cassa DD.PP. - meritano alcune aggiunte ed integrazioni per l'IMI e per il CREDIOP, al fine della verifica delle possibilità di quello che prima abbiamo definito come "controllo indiretto" sulle società per azioni partecipate dai detti ultimi Enti.

Si è già accennato (17) che IMI e CREDIOP, in

---

(17) Vedi pagg. 1 e 2, note 1 e 2.

quanto enti di credito, sono vigilati dal Tesoro; essi hanno per fine istituzionale di concorrere allo sviluppo ed al potenziamento della economia italiana mediante l'effettuazione di operazioni prevalentemente creditizie (18); tra gli obiettivi statutariamente sanzionati (art. 2 dello Statuto del 'CREDIOP ed art. 6 dello Statuto dell'IMI) vi è peraltro anche quello di partecipare al capitale delle anzidette Società, nei limiti stabiliti e previsti dalla legge e nel rispetto dei vincoli di natura pubblicistica ad essi imposti.

L'attività partecipativa quindi può essere considerata come uno strumento operativo o un modulo d'azione utilizzato dagli enti per la realizzazione dei fini istituzionali.

---

(18) Nella richiamata proposta di legge n. 198 del 13 ottobre 1987, recante modifiche ai compiti ed all'assetto organico ed organizzativo dell'IMI, si è ritenuto di riaffermare la funzione dell'Istituto nel più ampio contesto operativo del settore del credito, sottolineando l'esigenza di una prevalente divisione di compiti e di modalità di intervento operativo tra l'istituto stesso e le aziende di credito ordinarie, in armonia con le disposizioni della legge bancaria.

E' evidente che la partecipazione di un ente pubblico in società private costituisce sempre esercizio di un potere che, come tale, deve discendere necessariamente dalla legge.

Ovviamente tale assunto è valido, "a contrario", anche quando la partecipazione non può praticamente estrinsecarsi, in quanto è tassativamente vincolato l'ambito di operatività dell'impresa pubblica ed è fatto a questa divieto di discostarsi da tale settore sia in modo diretto, sia anche in modo indiretto, a mezzo di soggetti controllati. Spesso, per meglio ribadire questo limite, le leggi fanno espresso divieto all'ente di costituire società o di prendere in esse partecipazioni.

Non può sussistere alcun dubbio che il controllo sulla gestione delle società private partecipate debba essere esercitato, nei limiti di legge, essenzialmente dall'ente pubblico partecipante.

Se è infatti vero che le società partecipate, in quanto soggetti di diritto privato, sono e non possono che essere sottoposte alle forme tipiche di controllo previste per tale tipo di enti dal codice civile, è altresì vero che le dette società, in quanto sovvenzionate da enti pubblici, vengono a trovarsi in una posizione di notevole vantaggio per ciò che attiene all'acquisizione dei capitali. E' anzi frequente il caso in cui

l'intero capitale di società private sia di provenienza pubblica. Ciò comporta che, dovendo le ripetute società, in relazione alle composizione del capitale, perseguire finalità che sono o sono anche pubbliche, non va esclusa ma anzi affermata una ingerenza degli enti pubblici partecipanti nella conduzione delle prime, in funzione del raggiungimento di quei fini che giustificano il conferimento.

A tale proposito si pone il problema di quale sia la posizione rivestita da CREDIOP ed IMI nei confronti delle società per azioni costituite o di cui posseggono in tutto od in parte il capitale.

Tenuto conto che i detti Istituti hanno fra i propri compiti istituzionali quello di gestire le partecipazioni azionarie nelle cennate società, sembra legittimo il quesito se essi possano essere qualificati enti di gestione e, data la loro natura pubblica, essere assimilati agli Enti di gestione delle partecipazioni statali, anche ai fini della relativa disciplina positiva.

Tale quesito si presenta preliminare e funzionale rispetto al problema innanzi accennato della possibilità e dei limiti di un "controllo" indiretto della Cassa DD.PP. rispetto alle società controllate e collegate. Su tale ultimo problema si tornerà quindi in seguito.



7. IMI E CREDIOP E LA NORMATIVA SULLE PARTECIPAZIONI STATALI: CRITICA DEL SISTEMA

Nel sistema delle partecipazioni statali l'ente di gestione pubblico è uno strumento di cui lo Stato si avvale per raggiungere fini pubblici di norma non conseguibili con strumenti diversi. In vista di tali fini l'azione pubblica si concreta in direttive ed autorizzazioni che il Ministero vigilante dà all'ente di gestione; questo a sua volta le converte in condizionamenti alle gestioni delle società operative affinché conseguano i fini per cui il sistema è stato costituito.

L'ente di gestione pubblico è sottoposto a due diverse sollecitazioni: quella stabilita in sede politica, dove vengono fissati i fini prioritari, e quella determinata dalle esigenze del mercato, dove obiettivo primario è la massimizzazione del reddito, che deve essere raggiunto con il "management" sia delle imprese operative che dell'ente e si sostanzia in ultima analisi nel perseguimento dell'economicità delle gestioni. Al suo raggiungimento veglia un apposito Comitato interministeriale (19), nell'ambito del quale sono defi-

---

(19) Con L. 27 febbraio 1977 n. 48 vengono attribuite al CIPE le funzioni del precedente Comitato istituito con la L. 22 dicembre 1956 n. 1589, e successivamente, nell'ambito del CIPE, è istituito il Comitato interministeriale per la politica industriale con L. 12 agosto 1977 n. 675 a cui sono stati trasferiti i compiti di direttiva e di controllo nei riguardi delle partecipazioni statali.

nite le risorse utilizzabili e le direttive che vengono poi indicate dal Ministero ai singoli enti di gestione e da essi direttamente o indirettamente trasfuse nei programmi aziendali.

In relazione a ciò, ogniqualvolta viene attribuito un fondo di dotazione ad un ente di gestione pubblico, il Parlamento ha il compito di indicare nello stesso tempo quali siano gli investimenti che l'ente può promuovere presso le imprese del sistema e l'ammontare della spesa pubblica destinata al raggiungimento degli obiettivi determinati, realizzabili con l'impiego di società per azioni di diritto comune. Dal che si deduce che le direttive dovranno essere proporzionate all'entità dei fondi di dotazione in possesso degli enti.

Proprio la natura del fondo di dotazione giustifica il controllo esercitato dalla Corte dei conti, secondo l'art. 100 Cost., nei riguardi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Infatti il fondo di dotazione non è che la parte iniziale di un flusso che poi l'ente utilizza insieme ad altri mezzi liquidi che raccoglie negoziando prestiti sul mercato finanziario; si forma a tal punto una massa indistinta che sarà ripartita dall'ente tra le società controllate e le finanziarie di settore, che a loro volta si attiveranno per realizzare sul mercato altre risorse con emissione di azioni ed obbligazioni. I nuovi mezzi ottenuti

verranno infine suddivisi tra le società del settore, le quali pure si procureranno fondi sul mercato nella stessa maniera, e contemporaneamente provvederanno ad investire, secondo i programmi stabiliti, la massa di risorse che così si è accumulata. Al fondo di dotazione corrisponde quindi un capitale, assoggettato al controllo della Corte. Si dice che lo Stato contribuisce in via ordinaria all'attività dell'ente di gestione, in quanto frequentemente si verifica anche la necessità di nuovi conferimenti giustificati dal fatto che le società inquadrate portano avanti programmi di investimenti che richiedono nuovi apporti di denaro. Certamente se la società ha avuto rilevanti perdite e deve continuare ad investire, non trovando credito, dovrà ricorrere all'ente di gestione che sarà costretto a fornire nuovi capitali al fondo di dotazione.

Risulta così evidente che il contributo dello Stato ha carattere permanente non perché si verificano contributi al fondo di dotazione in tutti gli esercizi, ma perché lo Stato contribuisce in maniera costante con apporti al fondo di dotazione e ciò permette alle società controllate di conseguire risultati promossi ed approvati dal Parlamento.

Certamente all'ente di gestione è riconosciuta una sfera di autonomia nell'ambito della quale l'ente deve operare, rispettando a sua volta la sfera di autonomia

delle società destinatarie delle proprie direttive e dei propri controlli. (20)

Il controllo della Corte inoltre avrà il compito di accertare se esistano procedure che responsabilizzino i due centri decisionali che hanno poteri sulle imprese operative, il politico ed il management, accertando che ciascuno nel proprio ambito abbia preso le decisioni che gli competono. Pertanto l'attività di controllo ha come presupposto l'attività del Parlamento, il quale, avviando determinati programmi e scelte politiche, si impegna nello stesso tempo ad approvare anche gli apporti ai fondi di dotazione necessari per l'attuazione di quelle politiche.

Ma la chiusura del sistema va ricercata nel Parlamento, in quanto la Corte, sui riscontri effettuati, deve riferire proprio a detto organo, che dà il primo impulso al sistema, e a cui spetta, in quanto rappresentativo della collettività, dare il suo assenso sui risultati delle gestioni. (21)

---

(20) La natura di questo rapporto è stata chiarita dalla sentenza C.cost. 26 gennaio 1980 n. 1.

(21) L'attività parlamentare ha invero assunto nuovi caratteri dopo l'emanazione della L. n. 675 del 1977, con cui è stata istituita la Commissione bicamerale, che opera in corrispondenza con il CIPI con il compito di esaminare i programmi, la loro attuazione, le proposte di acquisizioni o di smobilizzi, gli apporti ai fondi di dotazione, le proposte di nomina dei presidenti e vice presidenti degli enti.

Il controllo parlamentare - che nell'iniziale disegno organizzativo si sarebbe dovuto estrinsecare nell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli "enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato" (vedi l'art. 15 primo comma legge 19 gennaio 1939 n. 129) - si presenta peraltro - sia per difficoltà tecniche obiettive che per una volontà politica orientata in senso diverso - carente del necessario mordente.

Si è avuta così una sorta di funzione che potremmo definire "supplente" dei Ministeri vigilanti, i quali approvano i documenti gestionali di cui trattasi e che si limitano tutt'al più a riferire al Parlamento (vedi, ad esempio, l'art. 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975 n. 70 per quanto riguarda gli Enti del cosiddetto "parastato"), al quale ultimo sono altresì dirette le relazioni della Corte dei conti - che avrebbero dovuto essere strumentali all'approvazione parlamentare - sulle gestioni degli Enti cui lo Stato contribuisce - secondo la formula che si è innanzi illustrata - in via ordinaria. Ne risulta un quadro a dir poco disorganico, in cui fa difetto - in termini reali - quello che avrebbe dovuto essere un serio controllo del Parlamento, quale organo esponentiale della collettività nazionale di cui gli Enti strumentali considerati

rappresentano espressione, anche se talora trapelano all'orizzonte squarci sintomatici di una volontà parlamentare di rivendicare a sé - in tutto od in parte - la delicata materia (si pensi, a titolo di esempio, al preventivo controllo parlamentare sulle nomine degli Amministratori dei maggiori Enti pubblici).

In effetti fin dalla legge istitutiva del Ministero delle Partecipazioni statali (22) è stato previsto un ampio sistema di controlli sugli enti di gestione, rafforzato poi dalla successiva normativa in cui il potere di controllo suddetto si estende all'approvazione del consuntivo nonché all'approvazione di una relazione programmatica per ciascuno degli enti, preparata dal Ministero e presentata al Parlamento. La successiva legge n. 48 del 1967 ed il d.p.r. 14 giugno 1967 n. 554, hanno poi avuto il fine di raccordare l'attività di indirizzo degli enti di gestione alla programmazione, definendo i poteri di vigilanza, con l'attribuzione al CIPE di competenze in materia. (23)

---

(22) Legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

(23) Nell'art. 3 del detto decreto appaiono precisate infatti sia la funzione di tipo programmatico in cui si inseriscono le proposte circa i programmi pluriennali degli enti di gestione, sia la funzione di controllo sulla economicità delle gestioni, per la quale sono individuati con precisione gli strumenti necessari per la sua attivazione (come il potere di convocazione e quello di ottenere notizie), sia infine la funzione di verifica circa l'attuazione dei programmi approvati e delle direttive impartite, nonché la potestà autorizzatoria riguardante dati atti societari.

Ulteriori precisazioni della materia sono fornite nel d.p.r. 31 marzo 1971 n. 28f, che meglio definisce il rapporto Ministero-enti di gestione, attribuendo nuovi compiti alla vigilanza dell'organo di Governo, con riguardo ai poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo, e conferendo alla Direzione generale per gli affari economici del Ministero della PP.SS. un ruolo non solo istruttorio ma di verifica dell'andamento economico-produttivo e di accertamento dell'esecuzione delle direttive governative in ordine alla realizzazione dei programmi. Alla stessa Direzione generale compete l'approvazione dei bilanci degli enti vigilati in cui sono da ricomprendersi le partecipazioni azionarie nelle società direttamente od indirettamente controllate o collegate. Con legge 26 agosto 1977, n. 675, vengono poi individuate le funzioni delle nuove figure istituzionali del CIPI e della Commissione bicamerale, al fine di rafforzare l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo.

Dopo la profonda crisi del sistema dovuta al fatto che le imprese pubbliche diventano sede di compromessi tra gruppi di interessi economici e politici, con confusione di ruoli e limitazione della autonomia delle imprese stesse, nel 1980 inizia una fase di revisione del rapporto Ministero-enti di gestione con la circolare (n. 01646 del 25 ottobre 1980) che attua una radica-

le modifica del regime autorizzatorio, dando vita ad una verifica preventiva della rispondenza delle principali operazioni degli Enti e delle società controllate ai programmi governativi: indirizzo poi confermato dalla seconda circolare (n. 0784 del 18 aprile 1983), con la quale viene ulteriormente sottolineata l'esigenza che l'autonomia gestionale di ogni ente, con particolare riguardo agli atti che coinvolgono il patrimonio pubblico rappresentato dalle partecipazioni azionarie nelle società terze, si espliciti nel rigoroso ambito di un programma industriale e finanziario approvato dal Governo e dal Parlamento.

Con la successiva circolare (n. 33131 del 19 ottobre 1984) la "verifica della conformità al programma di governo" viene addirittura anticipata alla fase pre-negoziale, per rendere possibile la tempestiva valutazione da parte dell'autorità vigilante della validità dell'operazione e la considerazione dell'attitudine dell'ente ad inserirsi nel sistema imprenditoriale onde evitare od almeno diminuire l'entità del rischio di dover provvedere al ripianamento delle perdite.

Il complesso delle leggi esaminate, succedutesi nel tempo dalla creazione del Ministero delle Partecipazioni statali fino alla legge n. 675/77 e delle menzionate circolari applicative, sembra "prima facie" aver ampliato l'incidenza del controllo e reso più effi-



ciente il sistema delle partecipazioni statali.

In realtà si tratta di un ampliamento solo apparente del sistema dei controlli (24), in quanto le relazioni programmatiche del Ministro sono in effetti rapporti molto generalizzati per settori di attività e la legge n. 675 citata, sulla riconversione industriale, pur accrescendo i poteri del Parlamento con la costituzione della Commissione bicamerale ed istituendo un più stretto coordinamento con la politica industriale attraverso il CIPI, ha alla sua base motivazioni solo finanziarie.

Sono da ridefinire pertanto i poteri di indirizzo e controllo del Ministro di settore, del Governo ed in modo particolare del Parlamento.

Nell'attuale situazione si verifica in pratica un vuoto nel sistema dei controlli, sia pubblici che di mercato, dal momento che le perdite sono nella maggior parte delle ipotesi ripianate attraverso aumenti dei fondi di dotazione senza una adeguata verifica di efficienza gestionale, potendosi generare in conseguenza

---

(24) La relazione sul rendiconto generale dello Stato 1987, cap. Ministero delle partecipazioni statali, ha evidenziato "incertezze e vuoti nella determinazione delle regole che guidano il sistema" (delle partecipazioni) e l'"inconsistenza nell'esercizio da parte del Ministero e degli organi collegiali di Governo (CIPE/CIPI) di poteri di programmazione e indirizzo", auspicando una vasta opera di riordinamento del Ministero "privo di strumenti di istruttoria tecnica, debolmente attrezzato per le funzioni di vigilanza, povero di capacità di elaborazione programmatica e di analisi economica".

casi di irresponsabilità nei "menagers" pubblici che, allo stato, non sono vincolati ad una rigorosa valutazione delle loro capacità e dei risultati ottenuti, come avviene nel settore privato. Le partecipazioni statali inoltre debbono costituire uno strumento di programmazione e di guida al processo di sviluppo, anziché sostituire il capitale privato, ed operare secondo un programma coerente deciso dal Governo e controllato dal Parlamento. Programmazione e controllo intesi non in funzione di limite dell'autonomia delle singole imprese ma in funzione garantistica, onde raccordare strategie e grado di attuazione degli obiettivi, cui è da subordinare l'erogazione degli investimenti.

In tale ottica può essere limitata la discrezionalità privilegiata delle imprese pubbliche, che attualmente sono libere sia da vincoli di bilancio, a causa del carattere aziendale, sia, come si è già detto, dal mercato, in relazione alle coperture fornite dallo Stato.

Lo Stato, in quanto principale e a volte unico azionista, deve quindi effettivamente esercitare tre fondamentali poteri nei confronti delle imprese partecipate: la nomina dei dirigenti degli enti di gestione, un potere generale di indirizzo e l'approvazione dei bilanci da parte del Governo, che poi devono essere comunicati al Parlamento. Ma, a parte il potere di nomi-

na, si è già detto che gli altri poteri vengono esercitati in maniera assai generica.

8. PARTECIPAZIONI STATALI E PARTECIPAZIONI DELLA CASSA: PUNTI DI CONTATTO E DI DIVERGENZA

Da quanto esposto nel precedente paragrafo si evince che IMI e CREDIOP possono ben rientrare nella categoria degli enti pubblici di gestione solamente nella misura in cui gestiscono l'attività partecipativa, in quanto possiedono di tali enti tutte le caratteristiche strutturali; essi, in effetti, esercitano, direttamente od indirettamente, il controllo di un notevole numero di società di diritto comune (25). I rapporti tra l'ente di gestione e le società operative risultano pertanto ben individuati, in quanto queste ultime sono tenute alla applicazione delle direttive che vengono loro impartite, anche in relazione alla determinazione dei fini istituzionali, che debbono essere coerenti con i programmi stabiliti in sede politica, mentre è fuori dubbio che tali società debbono rispondere dell'economicità della gestione e della realizzazione di diret -

---

(25) L'organigramma relativo alle partecipazioni dei due istituti è riportato alla fine del capitolo (allegati B, C, D per il CREDIOP; E, F, G per l'IMI).

tive ricevute. Né la soggettività giuridica di diritto privato può essere invocata per impedire la conoscenza di fatti di gestione e di amministrazione, che debbono essere comunicati in qualsiasi momento ove ciò si renda necessario.

Quanto poi all'ulteriore problema, se, nel silenzio della Legge n. 197/83, sia estensibile il sistema normativo sulle partecipazioni statali alla Cassa DD.PP. e quindi agli enti di gestione IMI e CREDIOP ed infine alle società di diritto comune cui tali enti partecipano, occorre esaminare quali siano i punti di contatto e di divergenza delle due discipline normative.

La legge di ristrutturazione della Cassa tace riguardo alle partecipazioni di questa e tale lacuna, nell'ambito dei lavori parlamentari, è stata più volte messa in evidenza.

Non risultando il settore, nonostante l'indubbio rilievo finanziario, disciplinato in alcun modo, si pone il problema se sia ad esso estensibile il regime normativo valido per le partecipazioni statali, dato il parallelismo delle situazioni ed il rinvio operato dall'art. 1 della legge n. 197 del 1983, per quanto non previsto, ad "altre norme che non risultino con essa in contrasto".

In effetti il sistema delle partecipazioni della Cassa ripete nelle sue grosse linee lo schematismo delle partecipazioni statali. Si ha anche qui: una sorta di controllo parlamentare, esercitato soprattutto tramite la Commissione di vigilanza, sull'Ente di provvista (26); una vigilanza svolta dal Ministro del Tesoro (anzichè delle partecipazioni statali) su IMI e CREDIOP e un "controllo" degli organi della Cassa su detti istituti che, quali enti di gestione partecipanti a "finanziare" di settore e, direttamente o indirettamente, a società di diritto comune, sottopongono le medesime ad alcuni condizionamenti per la realizzazione dei programmi superiormente stabiliti e per il perseguimento di ben definiti obiettivi di economicità, nel rispetto delle leggi di mercato.

Peraltro, alla stregua della normativa vigente diversi sono i presupposti, i settori operativi e le finalità dei due sistemi di partecipazioni.

Le partecipazioni statali di tipo tradizionale, in disparte ogni considerazione circa le motivazioni sociali e politiche che ne determinarono la nascita, perseguono fini di carattere puramente economico in vista

---

(26) La Commissione di vigilanza è prevista e disciplinata dall'art. 3 del R.D. 2 gennaio 1913 n. 453 nel testo da ultimo sostituito con l'art. 19 bis primo comma del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 convertito con l'art. 1 della L. 8 gennaio 1979 n. 3.

sia del risanamento di industrie decotte da restituire poi, eventualmente, al libero mercato, sia del conseguimento di utili da reinvestire in vista di obiettivi di interesse generale.

Le partecipazioni della Cassa - che è stata sempre considerata strumento operativo del "Tesoro" (27) e plasmata e strutturata in funzione della stretta connessione con le necessità di questo - rispondono soprattutto ad esigenze di politica monetaria, di equilibrio del mercato del credito e di perseguimento di fini all'una o all'altro connessi.

Le partecipazioni statali orbitano da sempre sul versante industriale, alle cui leggi economiche sono sottoposte; le partecipazioni della Cassa ineriscono invece al settore del credito, alle cui regole soggiacciono.

Le partecipazioni statali, tendenti al massimo di economicità e proficuità nel perseguimento dei propri obiettivi, sono assoggettate ad una disciplina dei controlli che è stata pensata in tale ottica; le partecipazioni della Cassa, essendo una parte rilevante ma non assorbente del mondo del credito, sono attualmente sot-

---

(27) In realtà la Cassa DD.PP. si pone nei confronti della raccolta del risparmio postale come utilizzatore secondario, rispetto al Tesoro; i fondi raccolti dall'Amministrazione postale per "conto" della Cassa, sono di fatto nella disponibilità del Tesoro, nei cui conti correnti debbono necessariamente essere depositati.

toposte ad una tipologia di controlli che si incentra sul sistema costituito da Ministro del Tesoro, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, CIPE e Banca d'Italia.

Ciò comporta che, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni statali - le quali sono flessibili e vengono adeguate in funzione dell'andamento e, correlativamente, delle esigenze finanziarie dei vari settori operativi, secondo lo schema che si è innanzi descritto - le partecipazioni della Cassa sono rigide (28), non solo e non tanto perchè fissate in misura percentuale per legge, quanto perchè si presentano scarsamente sensibili rispetto all'andamento degli Istituti di credito speciale partecipati, che del resto fruiscono di rilevanti apporti finanziari di altra provenienza.

D'altra parte, se il sistema delle partecipazioni statali, così come attualmente è, si presenta inadeguato e deve essere sottoposto - precipuamente per ciò che attiene al settore dei controlli - a profonda revisione, non appare neppure logico auspicarne l'estensione - anche ove in ipotesi ammissibile - alle partecipazioni della Cassa, che postulano regole proprie, adeguate

---

(28) L'evoluzione delle partecipazioni della Cassa dall'anno 1983 al 1987 sono riportate nell'allegato A.

e rispondenti allo scopo.

#### 9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Cassa DD.PP. è una amministrazione "atipica" dello Stato, che si distingue da tutte le altre amministrazioni statali per la posizione particolare in cui viene a trovarsi, caratterizzata da due opposti criteri: una ampia autonomia di gestione e una stretta soggezione alla politica governativa.

Se è fuor di dubbio, invero, che la Cassa gode di autonomia tecnica e amministrativa, patrimoniale e contabile, è ugualmente evidente che l'attività della Cassa si svolge entro i limiti vincolanti della politica economico-finanziaria del governo.

Anche dopo l'emanazione della legge di ristrutturazione la situazione non appare modificata se non per aspetti formali, in quanto la Cassa, sebbene uscita dalla struttura organica del Ministero del Tesoro, è pur sempre rimasta nell'ambito della sfera politica e di alta amministrazione del Ministro.

La riforma ha solo precisato con maggiore chiarezza ed incisività la ripartizione dei compiti tra organi amministrativi della Cassa, Tesoro e poteri locali per rendere la prima più agile ed efficiente eliminando al-



cuni nodi procedurali, in modo da attribuirle un ruolo maggiormente dinamico ed attivo come organismo fondamentale del circuito finanziario pubblico.

Le novità più significative riguardano gli utili e le perdite, che sono di stretta pertinenza della Cassa e non più dello Stato, come nel sistema precedente, ed il fondo di dotazione, che peraltro ha una valenza meramente nominalistica, in quanto tratto dal fondo di riserva della Cassa stessa e destinato ad alimentarsi con parte degli utili di gestione e che perciò non ha trovato finora riscontro nel conto del patrimonio dello Stato, al quale giuridicamente appartiene non solo il fondo ma l'intera consistenza patrimoniale della Cassa.

Si può anche aggiungere che, in ultima analisi, gli indirizzi della Cassa non sono tanto determinati dalla volontà del suo presidente, dal consiglio di amministrazione o dal direttore generale, quanto dalla volontà preordinata ed espressa nella legge, che subordina l'attività della Cassa stessa all'attuazione del fine pubblico e la considera quale strumento indispensabile per il Governo nella attuazione della propria politica nel particolare settore del credito. Tale impostazione giustifica la conferma della natura statale, l'intensità dell'ingerenza del Tesoro, la vincolatività nell'impiego dei fondi.

Anche nell'ambito delle partecipazioni si verte in

un settore non gestito autonomamente dalla Cassa, come è stato più volte evidenziato, ma manovrato essenzialmente dallo Stato, e nel rapporto Cassa-Enti di gestione (IMI-CREDIOP) vanno sempre inserite le decisioni del Tesoro.

Sembra quindi potersi concludere, alla luce di tali premesse, che il controllo spettante alla Cassa nei riguardi degli altri Istituti di credito speciale partecipati sia nella sostanza estesibile anche ad IMI e CREDIOP, salvo a tener conto della natura di enti di gestione di questi ultimi nella misura e nei limiti in cui gestiscono l'attività partecipativa, con conseguente estensione delle forme di ingerenza di cui si è innanzi detto - tramite i rappresentanti della Cassa stessa negli organi deliberativi e di vigilanza degli Istituti partecipati - ai piani di finanziamento ed ai risultati di gestione delle società di diritto comune finanziate dagli Istituti stessi.

Per quanto concerne poi il controllo della Cassa - che è stato definito "indiretto" - sulle società controllate o collegate a IMI e CREDIOP, esso andrà soprattutto esplicitato tramite i rappresentanti dell'Ente di provvista nei detti Istituti di credito speciale, avuto riguardo all'autonomia propria delle società stesse, in base alle statuizioni del codice civile.

Tali rappresentanti hanno la possibilità di far

sentire la loro voce, in seno agli organi collegiali dell'I.M.I. e del C.R.E.D.I.O.P., ogni qualvolta si tratti di deliberare la costituzione o la partecipazione a società private, l'ampliamento o la contrazione della partecipazione stessa in funzione dell'andamento della gestione, il ritiro e l'abbandono delle società in deficit cronico e permanente, le direttive ai portatori di interessi dei detti Istituti di credito speciale nelle società partecipate per l'approvazione dei bilanci, la nomina alle cariche sociali e le modifiche statutarie.

Naturalmente siffatta ingerenza avrà tanto maggiore peso quanto più elevata sarà la partecipazione di IMI e CREDIOP nelle società di diritto comune. Nel caso di partecipazione di maggioranza o di minoranza l'esigenza della economicità e delle redditività della gestione sarà resa più intensa dalla presenza e dai controlli del capitale privato e più evidente risulterà il carattere extra-sociale dell'interesse che abbia ispirato il pubblico potere alla partecipazione; nel caso in cui la partecipazione sia invece totalitaria, potrà essere sacrificato a finalità socio-politiche il principio della massimazione del profitto.

Pur essendo le società per azioni soggette alle comuni regole relative alle società, è infatti noto che, per l'art. 2458 c.c., è consentito riservare al-

l'azionista pubblico (anche se di minoranza) la nomina di uno o più amministratori o sindaci (ed eventualmente anche di tutti), in modo da condizionare maggiormente la gestione operativa; che, per l'art. 2459 c.c., la legge o l'atto costitutivo possono riservare allo Stato o ad altri enti pubblici la nomina di amministratori o di sindaci anche in società nelle quali essi non abbiano partecipazione azionaria; che, per l'art. 2461 c.c., infine il cennato principio può trovare applicazione anche nei confronti di quelle società alle quali venga riconosciuta la natura di società di interesse nazionale (29).

E' così evidente che l'ingerenza di cui si è detto comporta innanzitutto le scelte o il concorso nelle scelte di fondo, in relazione, appunto, all'entità delle partecipazioni in capitale dell'Ente di gestione presente negli organi deliberativi delle società private partecipate.

Avviene sovente che in tali società, a totale o prevalente capitale pubblico, la nomina degli amministratori cada sui componenti degli organi collegiali

---

(29) Non sembra peraltro che tali disposizioni normative abbiano trovato fin ora attuazione nelle società partecipate da IMI e CREDITOP. Tale circostanza merita, ad avviso della Corte, di essere attentamente considerata e valutata nelle sue implicazioni.

degli enti pubblici partecipanti (C.R.E.D.I.O.P. ed I.M.I.), i quali a loro volta possono coincidere con i rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti in detti organi.

E' stato questo il caso, ad esempio, della I.C.I.M. FACTORING s.p.a. (30), posseduta al 100% dall'I.M.I., per la nomina del cui presidente la scelta è caduta sul direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, che è anche componente degli organi deliberanti dell'I.M.I..

E' evidente che in tali ipotesi potrebbe essere massimo il coinvolgimento dell'ente pubblico partecipante, che è nelle condizioni ottimali per influire sulla gestione della società privata partecipata e verificare il perseguimento degli scopi all'origine della costituzione della medesima, nel rispetto del principio di economicità (31). Ciò comunque, in misura più o meno

---

(30) La ICIM FACTORING S.p.a. è stata ridenominata SPEI FACTORING.

(31) In occasione dell'esame da parte di questa Sezione della questione concernente la nomina del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti a presidente della società I.C.I.M. FACTORING è stato osservato che le funzioni svolte contemporaneamente dal funzionario di cui trattasi presso la Cassa, l'I.M.I. e la s.p.a. I.C.I.M. FACTORING potrebbero realizzare, in certo qual modo, una forma di vigilanza intesa a verificare se vengono raggiunti gli obiettivi pubblici che giustificano a monte le partecipazioni al capitale degli enti od istituti della Cassa Depositi e Prestiti, constatato che, allo stato attuale, questi ultimi sfuggono a qualsiasi forma di controllo in quanto considerati enti pubblici esercenti attività creditizia e ancor più le società private, che non sono ovviamente soggette ad alcun controllo se non a quello degli organi interni previsti dall'ordinamento privatistico.

ampia, si verifica sempre che gli organi deliberativi siano - in tutto o in parte - espressione degli enti partecipanti.

D'altra parte questi ultimi, per la loro veste, hanno la possibilità di valutare, in termini di aderenza della condotta degli amministratori ai canoni di economicità, le iniziative di gestione, sotto il profilo sia positivo che negativo, di orientare conseguentemente le scelte strategiche e di accertare anche attraverso gli statuti la conformità degli investimenti ai fini statutari degli istituti: ciò ovviamente, quando l'andamento delle società partecipate non sia talmente negativo da giustificare il ritiro della partecipazione, totale o parziale, con conseguente scioglimento (in caso di apporto pieno) o riduzione dell'attività (in caso di partecipazione parziale) delle società stesse.

Anche se gli strumenti sono prevalentemente quelli privatistici, è innegabile un coinvolgimento condizionante degli istituti di credito speciale partecipanti sulla gestione delle società private partecipate, al fine di verificare il perseguimento degli scopi sociali e quindi la validità delle partecipazioni.

Tutto ciò dimostra come la Cassa è o può essere a conoscenza delle vicende delle società private partecipate ed è o può essere presente negli organi deliberativi delle società stesse tramite i suoi rappresen-

ti negli Istituti di credito speciale partecipanti. Non sfugge quindi alla Cassa stessa l'opportunità di valutare le relative gestioni, sulle quali essa ha la possibilità di incidere sia impartendo direttive ai propri rappresentanti nei centri decisionali degli enti pubblici partecipanti alle dette società, sia influenzando sul "quantum" delle partecipazioni negli enti pubblici stessi, anche se talora vincolate nell'"an", allorchè la legge lo consenta. Come si è visto, il Consiglio di amministrazione della Cassa può intervenire, in sede applicativa delle leggi che obbligano o autorizzano l'ente a partecipare ad istituti speciali di credito, determinando l'entità delle partecipazioni entro i limiti normativamente prefissati, suscettibili di oscillazione tra un minimo ed un massimo dei limiti stessi.

Ciò vale anche se non può ignorarsi che la rappresentanza della Cassa DD.PP. negli organi deliberativi e di controllo degli istituti di credito speciale partecipati non è sempre proporzionale al capitale investito, il che rende auspicabile una modificazione dell'attuale stato di cose per rendere più incisiva la voce dei rappresentanti stessi negli anzidetti istituti, in base a quanto in precedenza evidenziato.

Né può sottacersi, secondo quanto è dato desumere dalla documentazione ufficiale acquisita, che i ripetuti rappresentanti non sono sempre stati sollecitati nell'adempimento delle funzioni che loro incombono per ef-

fetto del ruolo svolto, e che devono sostanziarsi - anche alla luce delle analoghe direttive impartite ai dirigenti dello Stato che rappresentano le amministrazioni di appartenenza negli organi deliberativi e di controllo degli enti pubblici vigilati - nella stesura di apposite relazioni sullo svolgimento dei compiti assolti in sede di esercizio della rappresentanza.

Tali rapporti potrebbero risultare di estremo interesse in sede di predisposizione da parte del Direttore generale della Cassa DD.PP. della relazione informativa al Consiglio di Amministrazione che deve accompagnare il rendiconto economico della Cassa stessa, precipuamente per gli aspetti attinenti al settore delle partecipazioni. Anzi va aggiunto che in casi di eventi eccezionali, o comunque di particolare rilievo economico-finanziario, anche desumibili dalle menzionate auspicabili relazioni dei rappresentanti, andrebbe sollecitamente convocato il consiglio di amministrazione per gli interventi che si rendano necessari a tutela degli interessi patrimoniali di specifica pertinenza della Cassa stessa, salvo il diretto coinvolgimento del Ministro del Tesoro.

Da quanto detto emerge che - allo stato della normativa e salva una auspicabile disciplina organica della materia, nell'ottica di una più approfondita verifica degli impieghi di fondi che sono pubblici - il con-



trollo della Corte dei conti é limitato alla gestione della Cassa e non coinvolge, almeno direttamente, quelle degli istituti di credito speciale che, per quanto riguarda la disciplina dei controlli, ineriscono al settore del credito alla cui normativa soggiacciono, nè le gestioni delle società private partecipate dai detti istituti, che sono sottoposte ai controlli previsti dal codice civile.

E' evidente peraltro che, attraverso l'esame degli atti della Cassa ed in particolare dei rendiconti, la Corte può valutare le partecipazioni di detto istituto e formulare apprezzamenti sull'andamento delle relative gestioni, suscettibili di determinare gli organi della Cassa stessa (e cioè rappresentanti negli organi degli istituti di credito speciale partecipati e consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze) ad assumere quelle iniziative correttive volte ad assicurare l'economicità ed il buon andamento dell'ente.

Certamente un controllo esterno e neutrale in atto non previsto, anche ipotizzabile nella tipologia del referto, potrebbe ovviare al difetto di pubblicità insito nel sistema privatistico e offrire al Parlamento e alla intera comunità nazionale notizie riguardo al modo in cui viene gestito il pubblico danaro nelle ultime propaggini del sistema organizzatorio dello Stato; una tale esigenza dovrebbe essere soddisfatta anche in

presenza di strutture privatistiche che utilizzano apporti di provenienza pubblica. L'autonomia delle imprese di diritto comune non dovrebbe mai escludere infatti una qualsiasi forma di controllo sulla rispondenza delle attività da loro in concreto svolte a quei fini di pubblico interesse che giustificano gli apporti suddetti.

Va tenuta in ogni caso presente l'esigenza che la struttura privatistica non faccia venir meno la necessità di garantire, nei confronti della collettività, la corretta gestione del denaro pubblico, a causa della sua provenienza più che della sua forma di amministrazione. Certamente le imprese di diritto comune operano in regime di autonomia, ma ciò non deve comportare che gli amministratori possano fare della gestione ad essi affidata lo strumento di una politica di parte non controllata ed avallata dal Parlamento.

La situazione in cui vengono a trovarsi le società con partecipazione pubblica dovrebbe permettere la possibilità di conciliare la vigilanza che viene esercitata dal Tesoro, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, la cui funzione è di tutela del risparmio investito in azioni delle singole società, con un eventuale sistema di garanzia della gestione del pubblico denaro quando l'azionista totalitario o di maggioranza sia lo Stato o

un altro ente pubblico.

La mancanza di una organica disciplina delle partecipazioni della Cassa e della loro gestione nella recente legge 13 maggio 1983 n. 197, che ha ristrutturato l'istituto, potrebbe rappresentare una valida occasione perchè il legislatore prenda in più attenta considerazione le partecipazioni stesse e detti un più compiuto sistema dei controlli, precipuamente volto al perseguimento del fine del pubblico interesse.

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO "A"

PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI  
- DIVIDENDI LORDI -  
(in milioni di lire)

ISTITUTI PARTECIPATI	1983			1984			1985			1986			1987		
	Capitale versato	Dividendi lordi		Capitale versato	Dividendi lordi		Capitale versato	Dividendi lordi		Capitale versato	Dividendi lordi		Capitale versato	Dividendi lordi	
		V.A.	%		V.A.	%		V.A.	%		V.A.	%		V.A.	%
REDIOP	13.369,5	2.673,9	20,0	13.369,5	2.673,9	20,0	13.369,5	3.342,4	25,0	13.369,5	3.342,4	25,0	13.369,5	4.679,3	35,0
IMI	250.000,0	12.500,0	5,0	312.500,0	14.062,5	4,5	468.750,0	21.160,4	4,5	825.000,0	31.966,5	3,9	825.000,0	41.270,3	5,0
FEDIOCONSorzio	1.617,5	145,6	9,0	1.617,5	239,9	14,8	1.617,5	145,6	9,0	1.617,5	145,6	9,0	3.235,0	363,9	11,2
IST. CRED. SPORT.	2.000,0	180,0	9,0	4.000,0	214,4	5,4	4.000,0	360,0	9,0	4.000,0	360,0	9,0	4.000,0	360,0	9,0
T O T A L E	266.987,0	15.499,5	5,8	331.487,0	17.190,7	5,2	487.737,0	25.008,4	5,1	843.987,0	35.814,5	4,2	845.604,5	46.673,5	5,5

## ALLEGATO "A/1"

## PARTECIPAZIONI AL 31.12.1983

(in milioni di lire)

	Capitale nominale	%	Quota cassa
Consorzio Credito OO.PP.	20.550	65,1	13.369
Ist. Mobiliare Italiano	500.000	50,0	250.000
Consorzio Credito Agrario di Miglioramento	24.000	6,7	1.617
Ist. Credito Sportivo	8.500	23,5	2.000
<b>Totale</b>			<b>266.987</b>
I.N.G.I.C.			325
<b>Totale</b>			<b>267.312</b>

## ALLEGATO "A/2"

## PARTECIPAZIONI AL 31.12.1984

(in milioni di lire)

	Capitale nominale	%	Quota cassa
Consorzio Credito OO.PP.	20.550	65,1	13.369
Ist. Mobiliare Ital. (1)	625.000	50,0	312.500
Consorzio Credito Agrario di Miglioramento	24.000	6,7	1.617
Ist. Credito Sportivo (2)	18.500	21,6	4.000
Totale			331.487
I.N.G.I.C.			325
Totale			331.812

(1) L'incremento di 62,5 miliardi deriva dalla conversione di obbligazioni a suo tempo sottoscritte.

(2) L'incremento di 2 miliardi deriva dalla sottoscrizione di altri 2 miliardi deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa su richiesta dell'Istituto in base alla legge 18.2.1983, n. 50, art. 1.

## ALLEGATO "A/3"

## PARTECIPAZIONI AL 31.12.1985

(in milioni di lire)

	Capitale nominale	%	Quota cassa
Consorzio Credito OO.PP.	20.550	65,1	13.369
Ist. Mobiliare Ital. (1)	937.500	50,0	468.750
Consorzio Credito Agrario di Miglioramento	24.000	6,7	1.617
Ist. Credito Sportivo	18.500	21,6	4.000
Totale			487.737
I.N.G.I.C.			325
Totale			488.062

- (1) L'incremento di 156,2 miliardi deriva per 62,5 miliardi da conversione di obbligazioni a suo tempo sottoscritte e per 93,7 miliardi da aumento gratuito di capitale (portato direttamente a riserve nello stato patrimoniale della Cassa).



## ALLEGATO "A/4"

## PARTECIPAZIONI AL 31.12.1986

(in milioni di lire)

	Capitale nominale	%	Quota cassa
Consorzio Credito OO.PP.	20.550	65,1	13.369
Ist. Mobiliare Ital. (1)	1.650.000	50,0	825.000
Consorzio Credito Agrario di Miglioramento	24.000	6,7	1.617
Ist. Credito Sportivo	18.500	21,6	4.000
<b>Totale</b>			<b>843.987</b>
I.N.G.I.C.			325
<b>Totale</b>			<b>844.312</b>

- (1) L'incremento di 356,3 miliardi deriva da conversione di obbligazioni a suo tempo sottoscritte e per 231,3 miliardi da aumento gratuito di capitale (portato direttamente a riserve nello stato patrimoniale della Cassa).

## ALLEGATO "A/5"

## PARTECIPAZIONI AL 31.12.1987

(in milioni di lire)

	Capitale nominale	%	Quota cassa
Consorzio Credito OO.PP.	20.550	65,1	13.369
Ist. Mobiliare Italiano	1.650.000	50,0	825.000
Consorzio Credito Agrario di Miglioramento (1)	48.000	6,7	3.235
Ist. Credito Sportivo	18.500	21,6	4.000
Totale			845.604
I.N.G.I.C.			325
Totale			845.929

(1) L'incremento di 1,6 miliardi deriva da aumento gratuito di capitale (portato direttamente a riserve nello stato patrimoniale della Cassa).

# ALLEGATO B

Partecipazioni CREDIOP al 30 Aprile 1988

1) Partecipazioni operative

Finanziarie	Settore bancario	Settore parabancario	Settore grandi lavori e servizi
CREDIPAR	NUOVO BANCO AMBROSIANO	C.FIN	ARGO
PROMOTIO	UBAE	COFIRI LEASING	PROTOS
CREFID		LEASING PUBBLICO	SOC. ITALIANA MONITORAGGIO
AFIN		FINLOMBARDA LEASING	SPS
		SERLEASING	

2) Altre partecipazioni

Strumentali	Istituzionali	Culturali	Varie
SIA	BANCA D'ITALIA	leBB	ITALEX
MONTE TITOLI	IST. CREDITO SPORTIVO		SIFIDA
			CONSORZIO BANCARIO SIR

3) Investimenti di portafoglio

FIAT	COMAU
------	-------

4) Partecipazioni indirette

Detenute tramite Credipar (principali)		Detenute tramite Promotio	Società controllate
OLIVETTI	SMI	PROMOTIO SISTEMI	
MARZOTTO	NECCHI		
ITALCONSULT	TECHNIPETROL		
PRIMA INDUSTRIE	DULEVO		
SETEMER	AGRICOLA INVESTIMENTI		
FIAR	ALTRE PARTECIPAZIONI MINORI		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

## Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 1987

Società o Ente	Consistenza iniziale				Variazioni intervenute nell'esercizio 1987		
	Importo quota unitaria	Numero quote	Valore nominale	Prezzo medio di valutazione	Valore di bilancio	Incrementi (acquisti) Numero quote	Valore di carico
<b>PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETÀ CONTROLLATE</b>							
AFIFI S p A - Agenzia Finanziaria Internazionale	100 000	9 545	954 500 000	196 811,94	1.878 569 949	455	108 719 611
C Fin S p A	100 000	1960	58 800 000	100 000	58 800 000	—	—
Credipar S p A	1 000 000	99 980	99 980 000 000	1 000 000	99 980 000 000	—	—
CREFID S p A Società per l'intermediazione fiduciaria	—	—	—	—	—	50 000	500 000 000
Promotio S p A	10 000	1 960 000	19 600 000 000	10 000	19 600 000 000	40 000	570 000 000
<b>PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETÀ COLLEGATE</b>							
CO F I R I Leasing S p A	100 000	9 800	294 000 000	100 000	294 000 000	4 900	1 176 000 000
Consutlet S p A	1 000	150 000	150 000 000	1 000	150 000 000	—	—
Finklombarda Leasing S p A	500 000	1 120	560 000 000	500 000	560 000 000	—	—
Leasing Pubblico S p A	100 000	6 000	222 000 000	100 000	222 000 000	—	378 000 000
Nuovo Banco Ambrosiano S p A (*)	1 000	38 000 000	38 000 000 000	4 000	152 000 000 000	25.139 325	96 095 279.750
PROTOS - Società di Controlli Tecnici e Finanziari S p A	1 000	40 000	40 000 000	1 000	40 000 000	—	160 000 000
Serleasing S p A	—	—	—	—	—	200.000	2 886 800 000
Sistema Permanente di Servizi S P S - Società Consortile per Azioni	10 000 000	30	300 000 000	9 832.814	294.714.420	15	75 000 000 (5)
Società Italiana di Monitoraggio S p A	1 000	100 000	100 000 000	1.000	100.000 000	—	—
<b>ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>							
ARGO S C p A Aziende Riunite Grandi Opere	—	—	—	—	—	850	850 000 000
Comau Finanziaria S p A (*)	500	54 200	27 100 000	2.700	146.340 000	—	109 800
Consorzio Bancario S I R S p A	0,6	238 106 629	142 863 977	0,60	142 863 977	—	—
Fiat S p A (*)	1 000	2.126 000	2.126 000 000	14.140	30.061.640 000	593.240	6.065 831 875
Fiat S p A privilegiate (*)	1 000	1 632 000	1 632 000 000	7 853,33	12.816.634 560	231.280	1.160 457 250
Fiat S p A di risparmio n.c. (*)	1 000	542.000	542 000 000	7.663,33	4.153.524 860	150.680	896.309 750
Istituto per l'enciclopedia della Banca e della Borsa S p A	10 000	12 400	124 000 000	8.125	100.750 000	—	—
Italex limited	\$ 1	2.650	\$ 2 650	\$ 1	3.580 415	—	—
Monte Itoli S p A	12 500	6 696	83.700.000	12.500	83.700 000	—	—
S.I.A. S p A - Società Interbancaria per l'Automazione	15 000	4 000	60 000 000	15.000	60.000.000	—	—
SIFIDA S.A.	—	—	—	—	—	275	55.007 375
UBAE - Arab Italian Bank S p A	100 000	27 000	2 700 000 000	77.438,06	2 090 827.500	—	—
<b>PARTECIPAZIONI NON RAPPRESENTATE DA TITOLI AZIONARI</b>							
Banca d'Italia	1 000	3 000	3 000 000	1.000	3 000.000	—	—
Istituto per il Credito Sportivo (1)	—	—	2.000 000 000	—	2.000 000.000	—	—
					326.840.945 681	110.977.515 411	

(\*) Quotata in borsa

(1) Ente collegato

(2) Valore conseguente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dai bilanci 1984 e 1986

(3) Valore in parte conseguente all'aumento gratuito di capitale avvenuto nel 1982 e nel 1986

(4) Versamento 3/10

(5) Versamento 5/10

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Variazioni intervenute nell'esercizio 1987			Consistenza al 31 dicembre 1987						
Numero quote	Decrementi (vendite, svalutazioni, diff. cambio)		Capitale sociale o fondo di dotazione della Società o Istituto	Importo quota unitaria	Numero quote	Valore nominale	Percentuale della quota di partecipazione	Prezzo medio di valutazione	Valore di bilancio
	v	s							
—	—	—	1 000 000 000	100 000	10 000	1 000 000 000	100,00	195 352 278	1 953 522 306
—	s	33 767.174	200 000 000	100 000	1 960	58 800 000	98,00	100 000	58 800 000 (4)
—	—	—	100 000 000 000	1 000 000	99 980	99 980 000 000	99,98	1 000 000	99 980 000 000
—	—	—	1 000 000 000	10 000	50 000	500 000 000	50,00	10 000	500 000 000
—	—	—	20 000 000 000	10 000	2 000 000	20 000 000 000	100,00	10 085	20 170 000 000
—	—	—	3 000 000 000	100 000	14 700	1 470 000 000	49,00	100 000	1 470 000 000
150 000	v	189 373 532	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4 000 000 000	500 000	1 120	560 000 000	14,00	500 000	560 000 000
—	—	—	2 000 000 000	100 000	6 000	600 000 000	30,00	100 000	600 000 000
7 069 325	s v	55 661 209 400 28 984 232 500	425 879.168 000	1 000	56 070 000	56 070 000 000	13,17	2 950 09	165 411 546 300
—	—	—	1 000 000 000	1 000	200 000	200 000 000	20,00	1 000	200 000 000
—	—	—	10 000 000 000	10 000	200 000	2 000 000 000	20,00	10 000	2 886 800 000
—	s	1 406 305	3 000 000 000	10 000 000	45	375 000 000	15,00	9 821 500 000	368 308 115 (2)
—	—	—	500 000 000	1 000	100 000	100 000 000	20,00	1 000	100 000 000
—	—	—	10 000 000 000	1 000 000	850	850 000 000	8,50	1 000 000	850 000 000
—	—	—	56 250 000 000	500	54 200	27 100 000	0,05	2 702 076	146 449 800
—	—	—	3 000 000 000	0,6	238 106 629	142 863 977	4,76	0,6	142 863 977
450 240	s v	8 664 704 180 5 662 861.475	1.404 000 000 000	1.000	2 269 000	2 269 000 000	0,16	9 720	22 054 680 000
181 280	s v	2 638 267 460 1 345.125 900	690.618.905 000	1 000	1 682.000	1 682 000 000	0,24	5 980	10 058 360 000
132 000	s v	839.904.247 1.067.928.500	245 381 095 000	1.000	560 680	560 680 000	0,23	5 910	3 313 618 000
—	—	—	2 000 000 000	10 000	12 400	124 000 000	6,20	8 125	100 750 000
—	d	481 903	\$ 50 000	\$ 1	2 650	\$ 2 650	5,30	\$ 1	3 098 512
—	—	—	4 500 000 000	12 500	6 696	83 700 000	1,86	12 500	83 700 000
—	—	—	6 000 000 000	15 000	4 000	60 000 000	1,00	15 000	60 000 000
—	d	5.314 250	\$ 20 691 000	\$ 500	275	\$ 137 500	0,06	\$ 154 545	49 693 125
—	—	—	60 000 000 000	100 000	27 000	2 700 000 000 (3)	4,50	77 438 06	2 090 827 500
—	—	—	300 000 000	1 000	3 000	3 000 000	1,00	1 000	3 000 000
—	—	—	18.500 000 000	—	—	2 000 000 000	10,81	—	2 000 000 000
105 094 576 826									335 216 018 515

## ALLEGATO D


## Partecipazioni CREDIPAR \*

Denominazione	% sul capitale
<i>Società quotate</i>	
Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. (ordinarie)	1,18
Setemer S.p.A. (ordinarie)	3,89
FIAR S.p.A. (ordinarie)	1,85
S.M.I. S.p.A. (ordinarie)	2,94
G. Marzotto & Figli S.p.A. (ordinarie)	2,11
Necchi S.p.A. (ordinarie)	4,04
<i>Società non quotate</i>	
Prima Industrie S.p.A.	5,67
Italconsult S.p.A.	12,00
Technipetrol S.p.A.	15,00
Dulevo S.p.A.	6,30
Crefid S.p.A.	25,00
Agricola Investimenti S.p.A.	5,00
<i>Partecipazioni non azionarie</i>	
Promotio Sistemi S.r.l.	4,00
<i>Altre partecipazioni minori</i>	

\* Valore totale di libro al 30/4/88: L. 80,3 miliardi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO F

## Partecipazioni al 31 marzo 1988 e variazioni intervenute nell'esercizio

SOCIETÀ	Situazione al 31 marzo 1987		Incrementi		Decrementi	
	N azioni	Valore di corso (in lire)	N azioni	Importo (in lire)	N azioni	Importo (in lire)
<b>CONTROLLATE</b>						
Banca Manusardi & C.	191.000.000	67.889.040.000	17.046.500	17.527.002.500	—	—
Credito Navale - Sezione autonoma dell'IMI.	249.900	5.100.000.000	—	—	—	—
FIDEURAM	37.125.000	21.846.800.000	37.125.000	—	—	—
FIDIMI Consulting	1.460.000	1.460.000.000	—	—	—	—
FINIMIS	198.000	1.980.000.000	—	—	—	—
IMID	38.565	385.650.000	—	—	38.565	385.650.000
IMIGEST	495.000	4.950.000.000	396.000	—	—	—
Italfinanziaria Intern.	10.000.000	227.448.400.000	—	—	10.000.000	227.448.400.000
SIGE	30.000.000	29.951.460.000	320.000.000	227.448.400.000	—	—
SPEI Leasing	499.500	45.398.710.000	—	—	—	—
STUDI FINANZIARI	45.000	450.000.000	—	—	—	—
IMI Bank	—	—	25.000.000	51.710.925.000	—	—
IMI Commercial Paper	—	—	100	102.540.458	—	—
IMI International	200.000	207.212.925.000	50.000	—	—	—
		614.072.985.000				
<b>COLLEGATE</b>						
Consorzio Bancario S.I.R. (in liquidazione)	1.385.914.270	831.548.562	—	—	—	—
FIME Consulting	300	300.000.000	—	—	—	—
FINNAT	3.000.000	480.000.000	—	—	—	—
FINBAN	25.000	750.000.000	—	—	—	—
FINBANCARIA	50.000	5.000.000.000	—	—	—	—
FINEC	3.000.000	900.000.000	—	2.100.000.000	—	—
FISPAO - Fiduciaria IBSPT	20.000	317.000.000	—	—	—	—
ICIM Factoring	50.000	5.000.000.000	—	—	50.000	5.000.000.000
IMIBJ	75.000	750.000.000	—	—	—	—
I.M. Intermetro	53.000	280.000.000	—	—	—	—
INCE	—	—	2.160.000	28.086.480.000	—	—
Leasing Pubblico	6.000	600.000.000	—	—	—	—
NOVIMPRESA	—	—	1	175.000.000	—	—
SE.FLEX.	125.000	625.000.000	—	—	—	—
S.P.S. Sistema Permanente di Servizi	30	300.000.000	—	—	—	—
Società Italiana di Monitoraggio	100.000	100.000.000	100.000	100.000.000	—	—
SPEI Finanziaria (in liquidazione)	1.000	100.000.000	—	—	—	—
SEFI	—	—	450	553.088.000	—	—
ITAB BANK Ltd Londra	4.200.000	10.170.019.179	—	—	—	—
		33.253.567.741				



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione al 31 marzo 1988						
N azioni	Valore di carico (in lire)	Valore a prezzi di compenso (in lire)		Capitale Sociale (in milioni)	Capitale presunti (in milioni) <sup>1</sup>	% partecip
208.046.500	85.416.042.500	208.046.500.000	L.	166.000,00	104.023,25	62,66
249.900	5.100.000.000	—	•	49.000,00	24.990,00	51,00
74.250.000	21.846.800.000	—	•	82.600,00	74.250,00	89,89
1.460.000	1.460.000.000	—	•	1.500,00	1.460,00	97,33
198.000	1.980.000.000	—	•	2.000,00	1.980,00	99,00
—	—	—	•	—	—	—
891.000	4.950.000.000	—	•	10.000,00	8.910,00	89,10
—	—	—	•	—	—	—
350.000.000	257.399.860.000	—	•	350.000,00	350.000,00	100,00
499.500	45.398.710.000	—	•	50.000,00	49.950,00	99,90
45.000	450.000.000	—	•	1.500,00	450,00	30,00
25.000.000	31.710.925.000	—	\$	25,00	25,00	100,00
100	102.340.458	—	\$	0,01	0,01	100,00
250.000	207.212.925.000	—	\$	250,00	250,00	100,00
	663.027.802.958					
1.385.914.270	831.548.562	—	L.	3.000,00	831,55	27,72
300	300.000.000	—	•	1.000,00	300,00	30,00
3.000.000	480.000.000	—	•	1.500,00	300,00	20,00
25.000	7.500.000.000	—	•	100.000,00 <sup>2</sup>	25.000,00	25,00
50.000	5.000.000.000	—	•	25.000,00	5.000,00	20,00
3.000.000	3.000.000.000	—	•	10.000,00	3.000,00	30,00
20.000	317.000.000	—	•	1.000,00	200,00	20,00
—	—	—	•	—	—	—
75.000	750.000.000	—	•	1.500,00	750,00	50,00
53.000	280.000.000	—	•	4.770,00	530,00	11,11
2.160.000	28.086.480.000	—	•	72.000,00	10.800,00	15,00
6.000	600.000.000	—	•	2.000,00	600,00	30,00
1	175.000.000	—	•	• 700,00	175,00	25,00
125.000	625.000.000	—	•	5.000,00 <sup>3</sup>	1.250,00	25,00
30	300.000.000	—	•	2.785,00 <sup>4</sup>	300,00	10,77
200.000	200.000.000	—	•	1.000,00	200,00	20,00
1.000	100.000.000	—	•	200,00	100,00	50,00
450	533.088.000	—	ecu	2,55 <sup>5</sup>	0,45	17,65
4.200.000	10.170.019.179	—	Lit	15,00	4,20	28,00
	59.248.135.741					

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO G

segue Partecipazioni al 31 marzo 1988 e variazioni intervenute nell'esercizio

SOCIETA	Situazione al 31 marzo 1987		Incrementi		Decrementi	
	N azioni	Valore di carico (in lire)	N azioni	Importo (in lire)	N azioni	Importo (in lire)
ALTRE						
A.R.G.O.	850	850.000.000	—	—	—	—
Banca d'Italia	500	500.000	—	—	—	—
Centrale dei bilanci	40	130.000.000	—	—	—	—
Centrofianziaria	50.377	503.770.000	—	—	—	—
C.I.F.T. (in liquidazione)	13.339	13.339.000	—	—	—	—
FIAT az. ordinarie	2.000.000	26.240.000.000	100.000	117.260.730	2.100.000	26.357.260.730 *
ITIME Leasing	3.000	2.966.300.000	—	—	—	—
Finanziaria Regionale Piemontese	90.000	813.813.084	—	—	—	—
FINLIGURE	70.000	253.680.000	—	—	—	—
FRJULIA	33.570	436.343.523	3.345	—	—	—
IMPRESIT	—	—	2.730.000	15.000.000.000	—	—
INSUD	40.000	2.007.200.000	—	—	6.637	339.050.000**
I.E.E.P. (in liquidazione)	100	1	—	—	—	—
Istituto per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa	3.100	25.783.156	—	—	—	—
Istituto Studi Direzionali	1	1.000.000	—	—	—	—
ITALCONSULT (in liq.)	2.500	1	—	—	—	—
ITAL TRADE	200	200.000.000	—	—	200	200.000.000**
LAZIO LIS	10.000	100.000.000	—	—	—	—
Le Assicurazioni d'Italia	4.058.150	12.813.610.098	2.029.074	3.550.879.500	—	—
Monte Titoli	7.200	90.000.000	—	—	—	—
S.F.I.R.S.	7.600	76.000.000	—	—	912	9.120.000**
S.I.A.	8.000	120.000.000	—	—	—	—
SICILCONTAINER (in liq.)	1.000	1	—	—	—	—
SO.FI.PA.	91.250	875.000.000	—	—	—	—
STIMAT	120	2.160.000	2.040	—	—	—
		48.518.498.864				
<b>TOTALE</b>		<b>695.845.051.605</b>				
PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 184 ART. 6						
GEPI	77.937.600	779.376.000.000	900.000	9.000.000.000	9.649.350	96.493.500.000 *

- \* Per riclassificazione nel portafoglio titoli
- \*\* Svalutazione a seguito perdita di gestione
- † Riduzione capitale sociale.
- ‡ Di cui versato L. 30.000 milioni
- § Di cui versato L. 2.900 milioni
- ¶ Di cui versato L. 2.175 milioni
- ‡ Di cui versato ora 2.040 milioni
- § Di cui versato L. 2.900 milioni

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Situazione al 31 marzo 1988</i>						
<i>N azioni</i>	<i>Valore di carico (in lire)</i>	<i>Valore a prezzo di compenso (in lire)</i>		<i>Capitale Sociale (in milioni)</i>	<i>Capitale posseduto (in milioni)</i>	<i>% partecip.</i>
850	850.000.000	—	L.	10.000,00	850,00	8,50
500	500.000	—	"	300,00	0,50	0,17
40	130.000.000	—	"	5 (IRRIS) *	200,00	1,00
50.377	503.770.000	—	"	46.091,88	503,77	1,09
13.339	13.339.000	—	"	293,00	13,34	4,54
—	—	—	"	—	—	—
3.000	2.966.300.000	—	"	30.000,00	3.000,00	10,00
90.000	813.813.084	—	"	14.500,00	900,00	6,21
70.000	253.680.000	—	"	3.192,70	253,68	7,95
56.915	436.343.523	—	"	90.000,00	569,15	0,63
2.730.000	15.000.000.000	—	"	50.020,00	2.730,00	5,46
33.363	1.668.150.000	—	"	229.869,85	1.668,15	0,73
100	1	—	"	23,00	0,38	1,66
3.100	25.783.156	—	"	1.956,44	31,00	1,58
1	1.000.000	—	"	865,00	1,00	0,12
2.500	1	—	"	300,00	25,00	8,33
—	—	—	"	—	—	—
10.000	100.000.000	—	"	7.000,00	100,00	1,43
6.087.224	16.364.489.598	110.093.533.264	"	150.000,00	6.087,22	4,06
7.200	90.000.000	—	"	4.500,00	90,00	2,00
6.688	66.880.000	—	"	38.909,86	66,88	0,17
8.000	120.000.000	—	"	6.000,00	120,00	2,00
—	—	—	"	—	—	—
91.250	875.000.000	—	"	51.080,00	912,50	1,79
2.160	2.160.000	—	"	847,71	2,16	0,25
	<u>40.281.208.363</u>					
	<u>762.557.147.062</u>					
69.188.250	691.882.500.000	—	L.	1.383.765,00	691.882,50	50,00